

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 367

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base

(Parere ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 12 agosto 2016, n. 170)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 16 dicembre 2016)



*La Ministra
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XVII/D241/16

Roma, 16 dicembre 2016

Sig. Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 14 dicembre 2016.

cordialmente,

Anna Finocchiaro

Sen. Pietro GRASSO
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premessa

Lo schema di decreto legislativo è volto a recepire nell'ordinamento italiano la Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, (cosiddetta PAD - *Payment Accounts Directive*, di seguito "Direttiva") sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 28 agosto 2014 ed entrata in vigore il 17 settembre 2014, le cui prescrizioni sono volte a migliorare la trasparenza e la comparabilità delle informazioni sulle spese relative ai conti di pagamento, a facilitare il trasferimento del conto di pagamento, a eliminare le discriminazioni sull'accesso al conto di pagamento basate sulla residenza e ad assicurare nell'UE l'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.

I conti di pagamento sono uno strumento fondamentale per la partecipazione delle persone all'economia ed alla società. Tuttavia, la piena integrazione del mercato dei servizi finanziari appare ancora incompleta. In particolare, la scarsa trasparenza delle spese per i conti di pagamento rende difficile per i consumatori l'effettuazione di scelte consapevoli. Anche quando le spese sono comparabili, la procedura di trasferimento del conto di pagamento è sovente molto lunga e complessa. Di conseguenza, i consumatori mostrano ancora un elevato grado di inerzia con riguardo alla mobilità sui conti di pagamento. Inoltre, la nuova normativa europea sull'accesso al conto di pagamento permette a tutti i consumatori dell'Unione europea, a prescindere dalla situazione finanziaria, di aprire un conto di pagamento che consenta loro di svolgere operazioni essenziali.

Muovendo da questi presupposti, la Direttiva contiene misure volte a semplificare il confronto dei servizi offerti e delle spese addebitate dai prestatori di servizi di pagamento e a facilitare la procedura di trasferimento del conto di pagamento, con l'effetto di migliorare i prezzi ed i servizi offerti ai consumatori. Inoltre, la rimozione degli ostacoli alla mobilità transfrontaliera degli operatori accrescerà le opportunità commerciali per i prestatori di servizi finanziari, agevolando l'entrata sul mercato di nuovi attori, incrementando le economie di scala e, in ultima analisi, aumentando la concorrenza nel settore bancario e dei servizi di pagamento, sia all'interno degli Stati membri sia tra gli stessi. Inoltre, l'eliminazione di qualsiasi discriminazione sull'accesso al conto di pagamento basata sulla residenza nei confronti dei consumatori all'intero territorio dell'UE, ha l'evidente finalità di garantire un maggior livello di inclusione finanziaria, in particolare verso le categorie maggiormente svantaggiate.

La normativa sul cui impatta il recepimento della Direttiva

L'attuazione della Direttiva nel nostro ordinamento è realizzata attraverso un intervento normativo sul decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario - TUB). Le modifiche apportate al TUB incidono sul:

* Titolo VI, dedicato alla "Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti", nel quale viene introdotto un nuovo capo II-ter in tema di "Disposizioni particolari relative ai conti di pagamento". Le norme primarie contengono rinvii alla normativa secondaria per la definizione delle disposizioni di dettaglio, contenute anche nelle norme tecniche emanate dall'Autorità Bancaria Europea. Vi è anche una modifica del comma 3-bis dell'articolo 128-bis (Risoluzione delle controversie), del Capo III



(Regole generali e controlli) nel quale la parola «reclamo» è sostituita con la parola «esposto» e le parole «al reclamante» con «all'esponente».

• Titolo VIII, dedicato alle "Sanzioni", viene modificato l'articolo 144 per adeguare il regime sanzionatorio all'introduzione delle disposizioni di attuazione della Direttiva.

Oggetto e ambito di applicazione della Direttiva

La direttiva detta norme sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. Le disposizioni da essa introdotte si aggiungono, senza modificarle, a quelle previste dalla direttiva 2007/64/CE (c.d. PSD)¹, che già recava specifici obblighi di trasparenza relativi ai servizi di pagamento, attuati in Italia attraverso l'introduzione nel Titolo VI del TUB di un Capo II-*bis* ad essi dedicato.

Per recepire la PAD si propone ora l'inserimento nel Titolo VI del TUB di un nuovo Capo II-*ter*, rubricato "Disposizioni particolari relative ai conti di pagamento" e articolato in tre sezioni, rispettivamente dedicate ai tre macro-argomenti disciplinati dalla PAD (trasparenza e comparabilità delle spese; trasferimento del conto; accesso a un conto di base).

Poiché il conto di pagamento, oggetto della PAD, è un servizio di pagamento, ad esso continueranno ad applicarsi anche le disposizioni del Capo II-*bis*, ove non diversamente previsto. Lo schema di decreto legislativo provvede, ove possibile e opportuno, ad effettuare un raccordo tra la normativa già vigente e le nuove previsioni introdotte in attuazione della PAD, con l'obiettivo di realizzare la massima integrazione consentita dai vincoli europei.

Fasi di attuazione della Direttiva

La Direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea avvenuta il 28 agosto 2014.

Entro il 18 settembre 2016 gli Stati membri adottano e pubblicano, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, comunicando il testo delle misure alla Commissione.

Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto dal Governo in attuazione dei criteri di delega contenuti all'articolo 14 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015), sulla base dei principi e criteri generali contenuti nella legge stessa ed è volto a recepire le disposizioni della Direttiva relative alla trasparenza e la comparabilità delle informazioni sulle spese relative ai conti di pagamento nonché quelle relative al trasferimento del conto di pagamento e all'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. Come detto, il termine per il recepimento della Direttiva è fissato al 18 settembre 2016, così come previsto dall'articolo 29, paragrafo 1, della stessa. Tuttavia, poiché la legge di delegazione europea 2015 è entrata in vigore il 16 settembre 2016 e dal momento che, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012, "*...per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla*

¹ La PSD è stata recentemente sostituita dalla direttiva 2015/2366 (c.d. PSD II), da recepire entro il 13 gennaio 2018; per quanto concerne la trasparenza dei servizi di pagamento la PSD II sostanzialmente riproduce la disciplina della PSD I.



data di entrata in vigore della medesima legge”, la delega legislativa scadrà il 16 dicembre 2016 (bonus di tre mesi di cui all'articolo 31, co. 1, della L. 234/2012). Le Commissioni hanno poi 40 giorni per esprimersi e il provvedimento potrà essere approvato dal CDM, in via definitiva, entro il 16 marzo 2016 (articolo 31, co. 3, della L. 234/2012).

In linea con quanto previsto dal disegno di legge delega, viene, inoltre, attribuito alla Banca d'Italia il compito di emanare disposizioni di attuazione del nuovo Capo, in conformità ai contenuti e alle finalità della direttiva e ai relativi *implementing technical standards* (ITS) in corso di definizione da parte dell'EBA. Attraverso la normativa secondaria la Banca d'Italia potrà effettuare il necessario raccordo tecnico tra le vigenti disposizioni in materia di trasparenza (provvedimento del 29 luglio 2009, e successive modifiche) e le nuove previsioni introdotte dalla PAD, nonché fornire le opportune specificazioni per l'applicazione della nuova disciplina, mirando a evitare sovrapposizioni di obblighi e a realizzare un quadro più possibile integrato.

L'entrata in vigore delle diverse Sezioni introdotte nel TUB dallo schema di decreto legislativo viene disciplinata prevedendo termini distinti in base alle specificità di ciascuna:

- la Sezione I (trasparenza), nella parte relativa alla documentazione informativa precontrattuale e alle comunicazioni periodiche, di cui agli articoli 126-*duodecies* e 126-*terdecies*, si applicherà solo dopo l'emanazione della disciplina secondaria, che a sua volta potrà essere adottata solo a seguito della finalizzazione dei ITS di competenza dell'EBA e della Commissione europea (che dovrebbe avere luogo nel primo trimestre del 2017). Per quanto riguarda specificamente l'adozione dei nuovi documenti standard previsti dalla direttiva, il d.lgs. si avvale della deroga prevista dalla PAD che consente di estendere a 18 mesi il termine di recepimento nei Paesi che già prevedono (come l'Italia) documenti equivalenti²;

- la Sezione II (trasferimento del conto) non richiede norme di attuazione se non su aspetti specifici, non indispensabili per il suo funzionamento; inoltre i relativi obblighi sono già in vigore per effetto del d.l. n. 3/2015; si propone pertanto, salvi i tempi tecnici di adeguamento, di stabilirne l'entrata in vigore immediata e la contestuale abrogazione delle norme di legge che ora confluiscono nel TUB;

- la Sezione III (Conto di base) prevede tempi di applicazione legati all'emanazione della disciplina secondaria, cui sono rimessi alcuni snodi essenziali della disciplina (es. la definizione del tipo e del numero di operazioni comprese nel conto di base); nelle more dell'adozione delle norme attuative, rimane in vigore l'attuale disciplina fondata sulla Convenzione.

Procedure per l'attuazione della Direttiva

Lo schema di decreto legislativo è stato elaborato previo costante confronto a livello tecnico con i competenti uffici della Banca d'Italia.

La delega legislativa è contenuta nell'art. 14 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015), pubblicata nella G.U. n. 204 del 1-9-2016, ed entrata in vigore il 16-09-2016.

² In Italia l'informativa è resa attraverso la messa a disposizione del foglio informativo (informativa precontrattuale) e l'invio dell'estratto conto (informativa periodica), secondo quanto previsto nel provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e successive modifiche.



Il predetto articolo 14 della legge delega prevede che "1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, il Governo è tenuto a seguire, oltre le procedure, i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) apportare al testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2014/92/UE e dei relativi atti delegati adottati dalla Commissione europea, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia; le disposizioni di attuazione della Banca d'Italia sono emanate senza necessità di previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR); nell'esercizio dei poteri regolamentari la Banca d'Italia tiene conto delle linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea ai sensi della direttiva 2014/92/UE e assicura il coordinamento con la vigente disciplina applicabile al conto di pagamento ai sensi del titolo VI del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;
- b) designare la Banca d'Italia quale autorità amministrativa competente e quale punto di contatto ai sensi degli articoli 21 e 22 della direttiva 2014/92/UE, attribuendole i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla medesima direttiva;
- c) estendere alla violazione degli obblighi stabiliti dalla direttiva 2014/92/UE e dall'articolo 127, comma 01, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le sanzioni amministrative previste dal medesimo testo unico per l'inosservanza delle disposizioni del titolo VI dello stesso testo unico;
- d) avvalersi della facoltà di non applicare, se rilevante, la direttiva 2014/92/UE alla Banca d'Italia e alla Cassa depositi e prestiti Spa;
- e) con riferimento al documento informativo sulle spese previsto dall'articolo 4 della direttiva 2014/92/UE:
 - 1) consentire che sia richiesta l'inclusione nel documento informativo di un indicatore sintetico dei costi complessivi che sintetizzi i costi totali annui del conto di pagamento per i consumatori;
 - 2) prevedere che il documento informativo sia fornito insieme con le altre informazioni precontrattuali richieste dalla vigente disciplina applicabile al conto di pagamento;
- f) con riferimento al riepilogo delle spese previsto dall'articolo 5 della direttiva 2014/92/UE, prevedere che esso sia fornito insieme con le altre informazioni oggetto delle comunicazioni periodiche richieste dalla vigente disciplina applicabile al conto di pagamento;
- g) nel dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 7 della direttiva 2014/92/UE sui siti internet di confronto, fare riferimento per quanto possibile alle iniziative private e prevedere che tali disposizioni tengano conto dell'entrata in vigore della disciplina relativa al documento informativo sulle spese e al riepilogo delle spese previsti, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 della direttiva 2014/92/UE;
- h) per quanto concerne il trasferimento del conto di pagamento previsto dal capo III della direttiva 2014/92/UE:
 - 1) curare il raccordo con la disciplina di cui agli articoli 2 e 2-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n.



33, prevedendone la confluenza nel testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

2) stabilire che, quando il prestatore di servizi di pagamento trasferente cessa di accettare i bonifici in entrata e gli addebiti diretti sul conto di pagamento del consumatore, è tenuto a informare tempestivamente il pagatore o il beneficiario delle ragioni del rifiuto dell'operazione di pagamento;

3) valutare se introdurre meccanismi di trasferimento alternativi, purché siano nell'interesse dei consumatori, senza oneri supplementari per gli stessi e nel rispetto dei termini previsti dalla direttiva 2014/92/UE;

i) con riferimento alla disciplina del conto di pagamento con caratteristiche di base, di cui al capo IV della direttiva 2014/92/UE:

1) imporre l'obbligo di offrire il conto di pagamento con caratteristiche di base alle banche, alla società Poste italiane Spa e agli altri prestatori di servizi di pagamento relativamente ai servizi di pagamento che essi già offrono;

2) prevedere che i prestatori di servizi di pagamento possano rifiutare la richiesta di accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base se il consumatore è già titolare in Italia di un conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE, salvo il caso di trasferimento del conto, oppure per motivi di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

3) prevedere la possibilità di includere, tra i servizi che i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a offrire con il conto di pagamento con caratteristiche di base, anche servizi ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE, tenendo conto delle esigenze dei consumatori a livello nazionale, esclusa la concessione di qualsiasi forma di affidamento;

4) per i servizi inclusi nel conto di pagamento con caratteristiche di base, diversi da quelli richiamati dall'articolo 17, paragrafo 5, della direttiva 2014/92/UE, prevedere, ove opportuno, un numero minimo di operazioni comprese nel canone annuo e stabilire che il canone annuo e il costo delle eventuali operazioni eccedenti siano ragionevoli e coerenti con finalità di inclusione finanziaria;

5) esercitare la facoltà, prevista dall'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva 2014/92/UE, di ammettere l'applicazione di diversi regimi tariffari a seconda del livello di inclusione bancaria del consumatore, individuando le fasce di clientela socialmente svantaggiate alle quali il conto di pagamento con caratteristiche di base è offerto senza spese;

6) promuovere misure a sostegno dell'educazione finanziaria dei consumatori più vulnerabili, fornendo loro orientamento e assistenza per la gestione responsabile delle loro finanze, informarli circa l'orientamento che le organizzazioni di consumatori e le autorità nazionali possono fornire loro e incoraggiare le iniziative dei prestatori di servizi di pagamento volte a combinare la fornitura di un conto di pagamento con caratteristiche di base con servizi indipendenti di educazione finanziaria;

l) mantenere, ove non in contrasto con la direttiva 2014/92/UE, le disposizioni vigenti più favorevoli alla tutela dei consumatori;

m) apportare alla normativa vigente le abrogazioni e le modificazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.



2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Lo schema del decreto legislativo dà attuazione a tutti i criteri di delega su menzionati.

Si è poi proceduto a sottoporre lo schema di decreto legislativo ad una consultazione con i principali stakeholder (l'Associazione Bancaria Italiana - ABI, l'Associazione italiana Istituti di Pagamento e di moneta elettronica - AIIP, Poste Italiane S.p.A, il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti - CNCU e l'Associazione Istituti di Pagamento - AssolDP) al fine di arrivare ad un testo massimamente condiviso.

Disposizioni recate dal decreto legislativo

Ciò premesso, lo schema di decreto legislativo contiene le necessarie norme di attuazione della Direttiva.

Si illustra, di seguito, il contenuto delle norme introdotte nello schema di decreto legislativo che apporta modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (TUB - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

L'articolo 1 reca modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1993.

Viene inserito nel Titolo VI ("Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti") il nuovo **Capo II-ter**, rubricato "Disposizioni particolari relative ai conti di pagamento" e articolato in tre sezioni, rispettivamente dedicate ai tre macro-argomenti disciplinati dalla PAD (trasparenza e comparabilità delle spese; trasferimento del conto; accesso a un conto di base).

Il Capo II-ter si apre con l'articolo 126-*decies* di carattere generale, volto a definire anzitutto l'oggetto e l'ambito di applicazione della PAD, che riguarda i conti di pagamento dei consumatori. A questi conti, come accennato in premessa, continuano ad applicarsi anche le disposizioni del Capo II-*bis*, ove non diversamente previsto. I soggetti destinatari degli obblighi introdotti dalla direttiva sono i prestatori di servizi di pagamento (PSP), cioè le banche, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. (per l'attività di Bancoposta).

L'articolo contiene altresì le definizioni di alcuni termini rilevanti per l'applicazione del nuovo Capo II-ter e - per quanto non previsto espressamente - fa rinvio alle definizioni contenute nell'art. 2 della PAD. Inoltre, al fine di garantire lo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 21 e 22 della Direttiva, è prevista la designazione della Banca d'Italia quale autorità competente essendo dotata di poteri di indagine e di intervento, nonché di risorse adeguate per l'adempimento delle funzioni richieste.

Sezione I: trasparenza e comparabilità delle spese.

La Sezione I del nuovo Capo II-ter contiene le disposizioni relative all'informativa precontrattuale e in corso di rapporto sul conto di pagamento, nonché agli strumenti volti a favorire il confronto tra le offerte, in attuazione del Capo II della PAD.

L'applicazione delle norme di questa sezione relative alla documentazione informativa precontrattuale e alle comunicazioni periodiche è obbligatoriamente subordinata all'emanazione da parte dell'EBA e della Commissione europea delle norme tecniche di regolamentazione sulle medesime materie.



L'art. 126-*undecies* recepisce le previsioni della direttiva relative alla **terminologia standardizzata europea** per la designazione dei principali servizi collegati al conto di pagamento, secondo quanto stabilito nei ITS dell'EBA.

La direttiva, nell'affidare all'EBA il compito di definire la terminologia per i servizi comuni almeno alla maggioranza degli Stati membri dell'UE, richiede alle autorità nazionali di individuare l'elenco dei servizi "più rappresentativi" a livello nazionale, di pubblicarlo e di aggiornarlo periodicamente, impiegando la terminologia standard definita dall'EBA. L'uso della terminologia standard è obbligatorio per tutti i PSP in ogni comunicazione e informazione (contrattuale, di trasparenza, commerciale) resa ai consumatori in relazione al conto di pagamento.

L'art. 126-*duodecies* impone ai PSP di fornire ai consumatori i documenti **precontrattuali** ("Documento informativo sulle spese") e le **comunicazioni periodiche** ("Riepilogo delle spese") previsti dalla PAD. Si tratta di documenti standard, il cui formato verrà definito dall'EBA allo scopo di favorire la confrontabilità, anche a livello europeo, delle offerte relative ai conti di pagamento.

I nuovi documenti non si sostituiscono, ma si aggiungono agli obblighi informativi già stabiliti per i servizi di pagamento in attuazione della PSD: pertanto, resta fermo ad es. l'obbligo di fornire al consumatore un'informativa precontrattuale completa (attualmente assolto attraverso il foglio informativo) e di rendere le comunicazioni periodiche (es. estratto conto) secondo quanto previsto dalle disposizioni della Banca d'Italia adottate ai sensi del Titolo VI del TUB, anche in attuazione della PSD. La normativa secondaria, da adottare dopo l'entrata in vigore dei ITS dell'EBA, dovrà dunque coordinare i nuovi documenti con quelli già esistenti, evitando sovrapposizioni e incongruenze, e tenendo conto del fatto che i documenti standard europei non hanno l'obiettivo di fornire informazioni esaustive ma solo di mettere in evidenza le voci di costo più importanti per i consumatori, secondo un formato grafico che ne assicuri la leggibilità e ne faciliti il confronto.

L'art. 126-*terdecies* disciplina i **siti web di confronto** che, in base alla PAD, devono essere istituiti in ciascuno Stato membro per agevolare il raffronto tra le offerte. In linea con il disegno di legge delega, che richiede di fare riferimento per quanto possibile alle iniziative private, la norma prevede che i siti web in questione siano costituiti e gestiti da operatori privati (es. associazioni di categoria) e che tutti i PSP abbiano l'obbligo di parteciparvi. Affinché risulti assicurata la conformità dei siti a quanto stabilito dalla PAD (che richiede la sussistenza di determinati requisiti), è previsto che i siti siano sottoposti a una certificazione (confermata annualmente) da parte di un ente specializzato che redige una apposita relazione; le caratteristiche dell'ente certificatore, la procedura di accreditamento, che dovrà garantire il rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza, correttezza e competenza, e i casi di esclusione per giustificati motivi dei prestatori di servizi di pagamento saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. Si tratta di una soluzione di equilibrio tra l'esigenza di un controllo pubblico sull'operato dei siti web di confronto – avvertita nella maggior parte dei paesi europei – e la valorizzazione delle iniziative di autoregolamentazione richiesta dalla legge delega (art. 14, comma 1, lett. g).

Infine, l'art. 126-*quaterdecies* detta **disposizioni di trasparenza** specifiche relative ai conti di pagamento inseriti in un "pacchetto" insieme ad altri prodotti, per assicurare un'informazione completa al consumatore. In applicazione della direttiva, si prevede in particolare che il prestatore di servizi di pagamento comunichi al consumatore se l'acquisto del conto di pagamento è condizionato alla sottoscrizione dei prodotti o servizi offerti congiuntamente; nel caso in cui sia consentito l'acquisto separato, il



prestatore di servizi di pagamento deve, inoltre, fornire separatamente al consumatore le informazioni relative ai prodotti o servizi offerti congiuntamente (conformemente alla disciplina eventualmente applicabile a ciascuno di essi), specificando quantomeno i costi e le spese relativi a ciascuno dei prodotti e servizi offerti con il pacchetto che possono essere acquistati separatamente.

Sezione II: trasferimento dei servizi di pagamento connessi al conto di pagamento.

Il Capo III della PAD introduce obblighi di carattere procedurale a carico dei PSP volti a favorire la mobilità dei consumatori, prevedendo la possibilità di ottenere il trasferimento di uno o più servizi di pagamento "ricorrenti" (es. ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti) e dell'eventuale saldo positivo su un nuovo conto aperto o detenuto dal consumatore presso un altro PSP stabilito nel territorio della Repubblica, entro un termine complessivo di 12 giorni lavorativi.

Il Capo III della PAD è stato già recepito in Italia attraverso gli articoli 2 e 2-bis del d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito nella legge 24 marzo 2015, n. 33. La delega legislativa prevede la confluenza nel TUB delle relative disposizioni, in modo da realizzare gli opportuni raccordi. La Sezione II dello schema di decreto legislativo, pertanto, sostanzialmente riproduce la disciplina già introdotta dal menzionato decreto legge, con limitate integrazioni volte a chiarire aspetti sui quali le prime esperienze applicative hanno messo in luce l'opportunità di fornire maggiori dettagli. Si fa riferimento, in particolare: ai bonifici ricorrenti in entrata da trasferire sul nuovo conto (che dovranno essere identificati dal PSP trasferente, eventualmente sulla base delle indicazioni fornite dal consumatore nell'autorizzazione); agli obblighi pendenti del consumatore in relazione al vecchio conto e ai loro effetti sull'esecuzione del servizio di trasferimento; alla procedura per l'agevolazione dell'apertura di un conto di pagamento in altro Stato UE. Ulteriori specificazioni, ove necessarie, potranno essere fornite dalla Banca d'Italia attraverso la normativa secondaria.

Sono introdotte alcune disposizioni volte ad innalzare ulteriormente (rispetto agli obblighi fissati dalla PAD) le tutele per i consumatori e a favorire il cambio del conto in linea con le finalità di cui al criterio di delega sub lett. f)³: si tratta dell'obbligo per i PSP di assicurare gratuitamente per 12 mesi il reindirizzamento automatico dei bonifici ricevuti sul vecchio conto verso il nuovo conto (servizio in ogni caso già offerto dal sistema bancario sulla base di iniziative di autorogolamentazione), inserito nel decreto sulla base di quanto previsto dal considerando (29) della PAD⁴, e dell'obbligo di garantire tutele equivalenti a quelle previste dalla direttiva, per il principio della "garanzia della continuità dei servizi", anche nelle ipotesi in cui il trasferimento non è richiesto volontariamente dal consumatore, ma viene "imposto" dal PSP a seguito di "operazioni straordinarie" (ad es. in occasione di operazioni di cessione di sportelli da una banca all'altra). Al riguardo, la norma trova la sua base

³ Art. 14, lett. f), della legge 12 agosto 2016, n. 170: "mantenere, ove non in contrasto con la direttiva 2014/92/UE, le disposizioni vigenti più favorevoli alla tutela dei consumatori"

⁴ Considerando (29) della Direttiva 2014/92/UE: "(...) Nell'istituire il servizio di trasferimento, gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare strumenti supplementari, quali apposite soluzioni tecniche. Detti strumenti supplementari possono eccedere gli obblighi fissati dalla presente direttiva, ad esempio il servizio di trasferimento può essere fornito entro termini abbreviati ovvero il prestatore di servizi di pagamento può essere tenuto ad assicurare, su richiesta del consumatore, il reindirizzamento automatico o manuale dei bonifici ricevuti sul precedente conto di pagamento verso il nuovo conto di pagamento per un determinato periodo a decorrere dal ricevimento dell'autorizzazione al trasferimento (...)".



giuridica nel considerando (11) della PAD⁵ e nel criterio di delega sub lett. m)⁶ al fine di favorire il coordinamento con la disciplina di cui all'art. 58 del TUB sulle cessioni di rapporti giuridici e le norme sulla cessione quale strumento di risoluzione.

L'art. 126-*septiesdecies* affina l'attuale disposizione del decreto legge n. 3/2015, che prevede un indennizzo a favore del consumatore in caso di mancato rispetto da parte del PSP delle modalità e dei termini per il servizio di trasferimento. La vigente disposizione prevede che l'indennizzo sia commisurato alla durata del ritardo e alle somme giacenti: considerato che il trasferimento riguarda servizi di pagamento, l'entità delle somme giacenti sul conto non sembra un indicatore su cui equamente parametrare una forma di indennizzo forfetario, in quanto il danno per il consumatore può essere elevato anche a fronte di giacenze ridotte. Si ritiene più corretto fissare una penale da pagarsi al cliente piuttosto che un indennizzo, visto che l'esistenza di un danno e il suo importo può variare molto da caso a caso e non dipende direttamente/automaticamente dalla durata del ritardo e/o alla giacenza del conto trasferita con ritardo. La penale, infatti, può essere considerata come strumento di deterrente per le banche (i.e. evitare ritardi "strategici") piuttosto che un vero indennizzo del danno subito dal cliente che dipende invece dalle circostanze del caso. La norma struttura questo pagamento sulla falsa riga della "clausola penale" ex art. 1382 c.c. e, quindi, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento il prestatore di servizi è tenuto a una determinata prestazione (non indennizzo) a favore del cliente, salva la risarcibilità del danno ulteriore, anche non patrimoniale. Tale prestazione è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.

La formulazione proposta prevede, quindi, che il PSP inadempiente corrisponda al consumatore, senza indugio e senza che sia necessaria la costituzione in mora, una penale pari a quaranta euro maggiorata, per ogni giorno di ritardo, di un ulteriore importo, determinato quest'ultimo applicando un tasso annuo pari a quello del valore in assoluto più elevato del limite stabilito ai sensi e in conformità dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento.

Sezione III: conto di base.

Le disposizioni della Sezione III recepiscono il Capo IV della PAD, il quale prevede il diritto per tutti i consumatori legalmente soggiornanti nell'UE (i.e. cittadini UE e altri soggetti aventi diritto in base alle convenzioni internazionali, ivi compresi i richiedenti asilo e i consumatori senza fissa dimora)⁷ di aprire un conto di pagamento con caratteristiche di base senza discriminazioni fondate sulla nazionalità o sul luogo di residenza.

Lo schema di decreto legislativo riprende a questo scopo la disciplina attualmente contenuta nella Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e le principali associazioni rappresentative del PSP sul "conto di base", stipulata ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201

⁵ Considerando (11) della Direttiva 2014/92/UE: "La presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più severe per tutelare i consumatori, a condizione che tali disposizioni siano coerenti con i loro obblighi ai sensi del diritto dell'Unione e della presente direttiva"

⁶ Art. 14, lett. m), della legge 12 agosto 2016, n. 170: "apportare alla normativa vigente le abrogazioni e le modificazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo".

⁷ Secondo quanto stabilito sul punto dall'art. 2(2) della PAD per persona "soggiornante legalmente nell'Unione" s'intende "la condizione di una persona fisica che ha il diritto di soggiornare in uno Stato membro in virtù del diritto dell'Unione o del diritto nazionale, compresi i consumatori senza fissa dimora e i richiedenti asilo ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, del relativo protocollo del 31 gennaio 1967 nonché ai sensi di altri trattati internazionali in materia"



(convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) e rinnovata, da ultimo, nel maggio 2014. Il conto di base definito dalla Convenzione presenta, infatti, caratteristiche in gran parte in linea con quelle ora richieste in attuazione della PAD. Il testo proposto presenta, tuttavia, alcune modifiche rispetto a quello dell'attuale Convenzione, sia per tenere conto della sua diversa natura giuridica (norma di legge anziché accordo contrattuale), sia per apportare affinamenti suggeriti dall'esperienza applicativa del conto di base. Vengono, inoltre, introdotte delle specificazioni richieste dalla direttiva (in particolare, l'elenco tassativo delle ipotesi in cui il PSP può rifiutare l'apertura del conto o recedere unilateralmente dal contratto, rispettivamente disciplinati dagli artt. 126-*vicies* e 126-*vicies-ter*).

In linea di continuità con la Convenzione e in attuazione della delega legislativa, il conto di base deve essere offerto da tutti i PSP che offrono alla propria clientela conti di pagamento (art. 126-*noviesdecies*) e includere un numero predefinito di operazioni annue; l'individuazione di queste ultime viene affidata alla normativa secondaria del MEF, sentita la Banca d'Italia (art. 126-*vicies-semel*). Rispetto al regime attuale, si propone di consentire al MEF di distinguere tra più profili di clientela, tenendo conto del fatto che il tipo e il numero di operazioni adeguate a coprire le esigenze "di base" del consumatore possono variare in funzione delle caratteristiche delle diverse fasce di utenza: ciò potrebbe contribuire a favorire la diffusione del conto di base, che sinora è risultata piuttosto scarsa, valorizzandone il ruolo di veicolo per l'inclusione finanziaria.

I servizi del "pacchetto base" individuato dal MEF dovranno includere obbligatoriamente almeno quelli "minimi" stabiliti dalla PAD, che vengono riportati nell'allegato A del decreto. Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE, l'allegato A prevede che le operazioni e i servizi da includere obbligatoriamente sono:

- apertura, gestione e chiusura del conto di pagamento;
- accreditamento di fondi sul conto di pagamento (es. deposito di contante, ricezione di bonifici);
- prelievo di contante all'interno dell'Unione europea, presso le dipendenze del prestatore di servizi di pagamento o gli sportelli ATM, anche al di fuori degli orari di apertura del prestatore di servizi di pagamento;
- le seguenti operazioni di pagamento nell'ambito dell'Unione europea:
 - addebiti diretti;
 - operazioni di pagamento mediante carta di pagamento, utilizzabile anche online;
 - bonifici e ordini permanenti di bonifico presso le dipendenze del prestatore di servizi di pagamento e attraverso gli altri canali eventualmente disponibili, ivi compreso il canale online.

Sempre al fine di favorire la diffusione del conto di base il testo supera l'attuale divieto, per il PSP, di fornire al titolare del conto di base altri prodotti e servizi (c.d. "operazioni aggiuntive"). Il cliente potrebbe comunque chiedere l'esecuzione di operazioni in numero maggiore rispetto a quello individuato nel "pacchetto base" (c.d. "operazioni in numero superiore"), con tariffazione a parte rispetto al canone annuo.

Le caratteristiche del conto di base sono definite nell'articolo 126-*vicies-semel*. In particolare, i servizi legati a tale conto devono ricomprendere almeno quelli indicati nell'allegato A del decreto, mentre il numero delle operazioni effettuabili senza addebito di ulteriori spese rispetto al canone annuo viene stabilito con decreto ministeriale. La norma, inoltre, prevede la possibilità di richiedere servizi aggiuntivi.



Per quanto riguarda il regime tariffario del conto di base (art. 126-*vicies-bis*), esso viene semplificato rispetto a quello della Convenzione. In particolare, si prevede che il prestatore di servizi di pagamento non possa addebitare al consumatore alcuna spesa (diversa dal canone annuo) per le operazioni comprese nel "pacchetto base"; detto canone deve avere un ammontare "ragionevole" e "coerente con finalità di inclusione finanziaria" del conto, avuto riguardo ai parametri del "livello di reddito nazionale" e dei "costi mediamente addebitati dai prestatori di servizi di pagamento a livello nazionale per i servizi collegati al conto di pagamento", la cui definizione spetta a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che tenga anche conto delle condizioni dei soggetti socialmente svantaggiati. La norma stabilisce, altresì, che il costo delle "operazioni in numero superiore" non possa essere maggiore di quello pubblicizzato dal prestatore di servizi di pagamento per i conti di pagamento offerti a consumatori con esigenze di base.

Viene, altresì, rinviata alla disciplina ministeriale l'individuazione delle fasce di consumatori socialmente svantaggiati cui il conto di base è offerto senza spese. In sede di definizione della normativa secondaria potrà essere valutato se mantenere il regime attuale (basato sulle soglie ISEE o sull'importo della pensione percepita) o apportarvi modifiche.

L'art. 126-*vicies-sexies*, in conformità con la delega legislativa, prevede iniziative di educazione finanziaria in favore dei consumatori, con particolare riguardo a quelli più vulnerabili. La norma attribuisce la promozione di tali iniziative alla Banca d'Italia, da tempo impegnata attivamente in questo settore.

Il comma 2 dell'articolo 1 modifica il comma 3-*bis* dell'articolo 128-*bis* (Risoluzione delle controversie), Capo III (Regole generali e controlli), del Titolo VI (Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sostituendo la parola «reclamo» con la parola «esposto» e le parole «al reclamante» con «all'esponente», in conformità con quanto previsto dagli artt. 14 e 39 del decreto legislativo n. 11/2010 di recepimento della PSD I, in cui gli utilizzatori dei servizi di pagamento possono presentare esposti alla Banca d'Italia in caso di violazioni da parte di prestatori di servizi di pagamento delle disposizioni ivi indicate. Al riguardo si osserva tra l'altro che l'obbligo di cui all'art. 128-*bis* del TUB di aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale di controversie con la clientela si applica agli istituti di pagamento sia in base al rinvio di cui all'art. 114-*undecies*, comma 1, TUB alle disposizioni di cui al Titolo VI del TUB, sia ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 11/2010 ai sensi del quale è espressamente stabilito (comma 1) che "per le controversie concernenti i servizi di pagamento gli utilizzatori di tali servizi possono avvalersi di sistemi, organismi o procedure di risoluzione stragiudiziale; resta in ogni caso fermo il diritto degli utilizzatori di adire la competente autorità giudiziaria". Inoltre nel comma 2 dello stesso articolo è stabilito che "ai fini di cui al comma 1 i prestatori di servizi di pagamento aderiscono a sistemi, organismi o procedure costituiti ai sensi di norme di legge o con atto di autoregolamentazione delle associazioni di categoria. Le banche, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-*bis* del [... TUB ...], per le controversie individuate dalle disposizioni attuative del medesimo".

Il comma 3 dell'articolo 1 reca modifiche all'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al fine di integrare la disciplina del TUB sulle sanzioni con gli opportuni riferimenti ai nuovi articoli introdotti per recepire la PAD. Il decreto legislativo prevede, altresì, la sottoposizione alle sanzioni previste dal TUB delle



violazioni delle disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni ai sensi dell'articolo 127, comma 01, del medesimo Testo Unico.

L'articolo 2 reca le norme finali e l'entrata in vigore delle diverse Sezioni introdotte nel TUB dallo schema di decreto legislativo prevedendo termini distinti in base alle specificità di ciascuna Sezione come già indicato nel sopraccitato paragrafo "Fasi di attuazione della Direttiva".

Peraltro, si specifica che, per quanto riguarda le norme sulla trasparenza contenute nella Sezione I e specificatamente per l'adozione dei nuovi documenti standard previsti dalla direttiva, il decreto legislativo si avvale della deroga prevista dalla PAD che consente di estendere a 18 mesi il termine di recepimento negli Stati membri che già prevedono (come l'Italia) documenti equivalenti (cfr. nota n. 2).

Per quanto riguarda la Sezione II relativa al trasferimento del conto si stabilisce l'entrata in vigore immediata, salvo i tempi tecnici di adeguamento, e la contestuale abrogazione degli articoli 2 e 2-bis del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, che ora confluiscono nel TUB, fatti salvi i commi relativi al trasferimento del conto di deposito titoli. Per il trasferimento del conto titoli (che il decreto legge n. 3/2015 ha assoggettato, in quanto compatibile, alla disciplina della PAD), si propone una riformulazione della norma attuale che tenga conto, per un verso, dei limitati profili di assimilabilità tra il conto di pagamento e il deposito titoli e della conseguente necessità di dettare una disciplina *ad hoc* per quest'ultimo; per altro verso, della necessità di coinvolgere anche la Consob nella definizione delle norme attuative di competenza del MEF, atteso che la materia concerne gli strumenti finanziari. In particolare, si prevede che il trasferimento, su richiesta del consumatore, di strumenti finanziari da un conto di deposito titoli ad un altro sia effettuato senza oneri e spese per il consumatore. Tuttavia, è fatta salva la possibilità di stabilire, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Consob e la Banca d'Italia, che, per il trasferimento dei titoli depositati presso un depositario centrale estero o non assoggettati al regime di dematerializzazione, possano essere addebitate al consumatore le spese sostenute in diretta conseguenza del necessario intervento di un soggetto terzo. Verrebbe meno, pertanto, l'estensione automatica a queste fattispecie (dal contenuto più sofisticato) del breve termine stabilito per l'effettuazione del trasferimento dei conti di pagamento.

Per quanto riguarda la Sezione III relativa al conto di base viene disciplinato il regime transitorio dei conti di base già in essere, prevedendo che, entro un anno dall'entrata in vigore dell'ultimo dei provvedimenti attuativi previsti dagli articoli 126-vicies-semel, comma 1, 126-vicies-bis, comma 2, 126-vicies-quater, comma 1, 126-vicies-quinquies, comma 1, i PSP possono convertire i vecchi conti in conti di base sottoposti alla nuova disciplina; in questo caso, a tutela del consumatore, è previsto un periodo biennale di garanzia durante il quale non possono essere modificate le condizioni economiche del conto.

L'articolo 3, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.



RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2014/92/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 23 LUGLIO 2014, SULLA COMPARABILITÀ DELLE SPESE RELATIVE AL CONTO DI PAGAMENTO, SUL TRASFERIMENTO DEL CONTO DI PAGAMENTO E SULL'ACCESSO AL CONTO DI PAGAMENTO CON CARATTERISTICHE DI BASE.

Schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in attuazione della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.

TABELLA DI CONCORDANZA

DIRETTIVA 2014/92/UE - Articolo	DISPOSIZIONE DEL DLGS
Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione	Articolo 126-decies
Articolo 2 - Definizioni	-
Articolo 3 - Elenco dei servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento e soggetti a spese a livello nazionale, e terminologia standardizzata	Articolo 126-undecies
Articolo 4 - Documento informativo sulle spese e glossario	Articolo 126-duodecies
Articolo 5 - Riepilogo delle spese	Articolo 126-duodecies
Articolo 6 - Informazione ai consumatori	Articolo 126-undecies, commi 3 e 4
Articolo 7 - Siti Internet di confronto	Articolo 126-terdecies
Articolo 8 - Conti di pagamento offerti in un pacchetto assieme a un altro prodotto o servizio	Articolo 126-quaterdecies
Articolo 9 - Fornitura del servizio di trasferimento	Articolo 126-quinquiesdecies, comma 1
Articolo 10 - Servizio di trasferimento	Articolo 126-quinquiesdecies
Articolo 11 - Agevolazione dell'apertura di un conto transfrontaliero da parte dei consumatori	Articolo 126-octiesdecies
Articolo 12 - Spese connesse con il servizio di	Articolo 126-sexiesdecies



trasferimento	
Articolo 13 - Perdita finanziaria per i consumatori	Articolo 126-septiesdecies, commi 2 e 3
Articolo 14 - Informazioni sul servizio di trasferimento	Articolo 126-septiesdecies, comma 1
Articolo 15 - Non discriminazione	Articolo 126-noviesdecies, comma 2
Articolo 16 - Diritto di accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base	Articolo 126-noviesdecies, comma 1; Articolo 126-vicies
Articolo 17 - Caratteristiche del conto di pagamento con caratteristiche di base	Articolo 126-vicies-semel
Articolo 18 - Spese connesse	Articolo 126-vicies-bis Articolo 126-vicies-quater
Articolo 19 - Contratti quadro e recesso	Articolo 126-vicies-ter
Articolo 20 - Informazioni generali sui conti di pagamento con caratteristiche di base	Articolo 126-vicies-quinquies Articolo 126-vicies-sexies
Articolo 21 - Autorità competenti	Articolo 126-decies, comma 7 Articolo 7 (già in vigore)
Articolo 22 - Obbligo di collaborazione	
Articolo 23 - Risoluzione delle controversie tra autorità competenti di Stati membri diversi	
Articolo 24 - Risoluzione alternativa delle controversie	Articolo 128-bis (già in vigore)
Articolo 25 - Meccanismo in caso di rifiuto dell'apertura di un conto di pagamento per il quale sono addebitate spese	Articolo 126-vicies-quater
Articolo 26 - Sanzioni	Articolo 144
Articolo 27 - Valutazione	
Articolo 28 - Revisione	
Articolo 29 - Recepimento	
Articolo 30 - Entrata in vigore	
Articolo 31 - Destinatari	



RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

La direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, (cosiddetta *Payment Accounts Directive*, di seguito PAD), mira a migliorare la trasparenza e la comparabilità delle informazioni sulle spese relative ai conti di pagamento, a facilitare il trasferimento del conto di pagamento, a eliminare le discriminazioni sull'accesso al conto di pagamento basate sulla residenza assicurando nell'UE l'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.

In particolare, la PAD contiene misure volte a semplificare il confronto dei servizi offerti e delle spese addebitate dai privati prestatori di servizi di pagamento e a facilitare la procedura di trasferimento del conto di pagamento, con l'effetto di migliorare i prezzi ed i servizi offerti ai consumatori.

Ciò premesso, lo schema di decreto legislativo contiene disposizioni in materia di:

- 1) trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti;
- 2) comparabilità delle spese;
- 3) trasferimento dei servizi di pagamento connessi al conto di pagamento;
- 4) accesso ad un conto di base;
- 5) sanzioni volte a integrare la disciplina del TUB con gli opportuni riferimenti ai nuovi articoli introdotti per recepire la PAD.

Sintesi dell'articolato e degli eventuali impatti sugli equilibri di finanza pubblica:

Lo schema di decreto legislativo reca norme di natura ordinamentale. Le disposizioni, in massima parte rivolte a soggetti privati, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla presente relazione tecnica non è pertanto allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Per le stesse motivazioni, non è indicato l'effetto che le disposizioni producono su precedenti autorizzazioni di spesa.

Le disposizioni modificano il TUB, introducendovi anche dei nuovi articoli.

In particolare, con l'articolo 1 del decreto legislativo in oggetto viene aggiunto nel Titolo VI del TUB un nuovo *Capo II-ter*, rubricato "Disposizioni particolari relative ai conti di pagamento", articolato in tre sezioni, che introduce i seguenti articoli:

- L'articolo 126-*decies*, con la delimitazione dell'oggetto e dell'ambito di applicazione della norma, con l'inserimento di alcune specifiche definizioni e con il rinvio a quelle di cui all'art. 2 della direttiva 2014/92/UE.

Trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale, le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nella sezione I vengono inseriti i seguenti articoli:

- l'articolo 126-*undecies*, che recepisce le previsioni della PAD relativa alla terminologia



standardizzata europea per la designazione dei principali servizi collegati al conto di pagamento, aggiornato in conformità con quanto previsto dall'articolo 3, par. 6, della PAD.

Trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale, le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- L'articolo 126-*duodecies*, che impone ai prestatori di servizi di pagamento di fornire ai consumatori i documenti precontrattuali e le comunicazioni periodiche attraverso il "Documento informativo sulle spese" e il "Riepilogo delle spese" previsti dalla PAD.

Trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale, le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- L'articolo 126-*terdecies*, che disciplina i siti web di confronto che, in base alla PAD, devono essere istituiti in ciascuno Stato membro per agevolare il raffronto tra le offerte.

Trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale, le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- L'articolo 126-*quaterdecies*, che detta disposizioni di trasparenza specifiche relative ai conti di pagamento inseriti in un "pacchetto" insieme ad altri prodotti, per assicurare un'informazione completa al consumatore.

Trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale, le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nella sezione II vengono inseriti i seguenti articoli:

- l'articolo 126-*quingiesdecies*, che introduce obblighi di carattere procedurale a carico dei prestatori di servizi di pagamento, sia trasferente che ricevente, volti a favorire la mobilità dei consumatori, prevedendo la possibilità di ottenere il trasferimento di uno o più servizi di pagamento.

Trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale, le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- L'articolo 126-*sexiesdecies*, che detta disposizioni sulle spese applicabili al servizio di trasferimento.

Trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale, le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- L'articolo 126-*septiesdecies*, con cui si stabilisce che i PSP mettano a disposizione dei consumatori gratuitamente le informazioni riguardanti il servizio di trasferimento e si definisce in modo più puntuale e direttamente in norma primaria quanto già previsto nel D.L. 3/2015 in ordine all'indennizzo (commisurato alla durata del ritardo e alle somme giacenti) da corrispondere a favore del consumatore in caso di mancato rispetto da parte del PSP delle modalità e dei termini stabiliti per il servizio di trasferimento. Tale indennizzo viene stabilito in una penale considerato che l'esistenza di un danno e il suo importo può variare molto da caso a caso e non dipende direttamente/automaticamente dalla durata del ritardo e/o alla giacenza del conto trasferita con ritardo. E' inoltre fatto salvo l'eventuale maggior danno, anche non patrimoniale.

Trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale, le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- L'articolo 126-*octiesdecies*, relativo all'apertura di un conto di pagamento in uno Stato comunitario diverso da quello presso il quale si detiene il conto.

Trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale, le stesse non comportano nuovi o maggiori



oneri a carico della finanza pubblica.

Nella sezione III vengono inseriti i seguenti articoli:

- L'articolo 126-*noviesdecies*, che stabilisce il principio di non discriminazione nell'apertura del conto con caratteristiche di base che deve essere offerto dai prestatori di servizi di pagamento (inclusi le banche e Poste italiane) che offrono servizi a valere su un conto di pagamento ai consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione europea, a prescindere dal luogo di residenza.

Trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale, le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- L'articolo 126-*vicies*, che prevede l'elenco tassativo delle ipotesi in cui i prestatori di servizi di pagamento possono rifiutare l'apertura del conto.

Trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale, le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- L'articolo 126-*vicies-semel*, determina le caratteristiche del conto di base. In particolare, i servizi legati al conto di base devono ricomprendere almeno quelli indicati nell'allegato A del decreto legislativo. E' prevista inoltre come misura di maggior tutela dei consumatori che con decreto ministeriale sia stabilito il numero delle operazioni effettuabili senza addebito di spese ulteriori rispetto ad un canone annuo onnicomprensivo pagato dal consumatore. Il numero di operazioni deve essere sufficiente a coprire l'uso personale da parte del consumatore. La norma, inoltre, stabilisce il diritto di poter richiedere in ogni caso servizi aggiuntivi e ulteriori operazioni in relazione ai servizi elencati nell'allegato A, ferma l'applicazione anche tali servizi e operazioni del principio che il costo delle operazioni aggiuntive o in numero superiore devono essere ragionevoli e coerenti con finalità di inclusione finanziaria.

Trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale, le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- L'articolo 126-*vicies-bis*, che stabilisce il divieto di applicazione di ulteriori spese in capo al titolare del conto per l'effettuazione delle operazioni rientranti nel canone annuo onnicomprensivo. Viene, altresì, stabilito il principio di ragionevolezza e coerenza con finalità di inclusione finanziaria dei costi applicabili alle eventuali operazioni eccedenti quelle già comprese nel canone annuo onnicomprensivo, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.

Trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale, le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- L'articolo 126-*vicies-ter*, che prevede l'elenco tassativo delle ipotesi in cui il prestatore di servizi di pagamento può recedere dal contratto relativo al conto di base e l'indicazione degli obblighi informativi da assolvere nei confronti del consumatore.

Trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale, le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- L'articolo 126-*vicies-quater*, riguarda l'individuazione, con decreto ministeriale, delle fasce di clientela socialmente svantaggiate e i titolari di trattamenti pensionistici ai quali il conto di base è offerto senza spese. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le condizioni e le modalità per l'accesso ai conti di base gratuiti e le loro caratteristiche.

Trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale, le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- L'articolo 126-*vicies-quinquies*, sulla disciplina delle informazioni generali messe a



disposizione sui conti di base.

Trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale, le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- L'articolo 126-*vicies-sexies*, che affida alla Banca d'Italia la promozione di iniziative dirette a fornire ai consumatori (in particolare alle fasce svantaggiate) informazioni chiare e comprensibili sul conto di base, sulle relative condizioni generali di prezzo, sulle procedure per accedervi e sulle possibilità di ricorso a procedure alternative di risoluzione delle controversie. Tali compiti vengono affidati alla Banca d'Italia tenuto conto che la stessa già svolge da tempo funzioni volte a promuovere le iniziative in materia di educazione finanziaria attraverso la struttura operativa denominata "Servizio tutela dei clienti e antiriciclaggio", istituita presso il "Dipartimento di vigilanza bancaria e finanziaria". Inoltre, la norma affida alla Banca d'Italia la promozione della redazione di codici di condotta per l'offerta indipendente di iniziative di educazione finanziaria da parte degli intermediari, finalizzate a favorire l'orientamento della clientela e l'assistenza per la gestione responsabile delle finanze personali.

Trattandosi di disposizioni che da un lato meglio specificano il contenuto di funzioni svolte dalla Banca d'Italia con le risorse strumentali e di personale già esistenti e dall'altro hanno natura ordinamentale, le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Vengono modificati:

- il comma 3-*bis* dell'articolo 128-*bis* del TUB, sostituendo la parola «reclamo» con la parola «esposto» e le parole «al reclamante» con «all'esponente», al fine di rendere coerente la terminologia utilizzata nel TUB con gli artt. 14 e 39 del decreto legislativo n. 11/2010 di recepimento della PSD I.

Trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale, le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- l'articolo 144 del TUB (Altre sanzioni amministrative alle società o enti), al fine di integrare la disciplina del TUB sulle sanzioni con gli opportuni riferimenti ai nuovi articoli introdotti per recepire la PAD. L'attività di controllo e sanzionatoria così affidata alla Banca d'Italia non determina un apprezzabile aggravio di costi sul bilancio della stessa in quanto attività già rientrante tra i suoi compiti ordinari di vigilanza.

Trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale, le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2 del decreto in oggetto riguarda le disposizioni finali e l'entrata in vigore del Capo II-*ter* del Titolo VI del TUB, disciplinando l'entrata in vigore delle diverse Sezioni e prevedendo termini distinti in base alle specificità di ciascuna.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 190 ha avuto esito:




POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

4



16 DIC. 2016



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)
(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2014/92/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 23 LUGLIO 2014, SULLA COMPARABILITÀ DELLE SPESE RELATIVE AL CONTO DI PAGAMENTO, SUL TRASFERIMENTO DEL CONTO DI PAGAMENTO E SULL'ACCESSO AL CONTO DI PAGAMENTO CON CARATTERISTICHE DI BASE.

Referente: Dott. Roberto Gentile – Dipartimento del Tesoro – Direzione IV – Ufficio VI (Tel. 0647617558)

Allegata sintesi di Impact Assessment.

SEZIONE I - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

La sezione illustra il contesto in cui si colloca l'iniziativa di regolazione, l'analisi dei problemi esistenti, le ragioni di opportunità dell'intervento di regolazione, le esigenze e gli obiettivi che l'intervento intende perseguire.

A) la rappresentazione del problema da risolvere o delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Lo schema di decreto legislativo in oggetto è diretto a recepire la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (di seguito PAD).

Lo schema di decreto legislativo dà altresì attuazione della delega al Governo prevista dall'art. 14 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015), pubblicata nella G.U. n. 204 del 1-9-2016 ed entrata in vigore il 16-09-2016.

Il recepimento della PAD richiede l'introduzione di norme che incidono principalmente su i seguenti tre profili in parte già oggetto dell'attuale disciplina sulla trasparenza e correttezza dei servizi bancari e finanziari:

1) trasparenza e comparabilità delle spese addebitate ai consumatori per i conti di pagamento detenuti nell'Unione (capo II della PAD). Si prevede l'adozione di una terminologia standardizzata per i servizi di pagamento maggiormente rappresentativi, armonizzata a livello europeo, e l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento di fornire ai consumatori le relative informazioni precontrattuali attraverso un documento informativo sulle spese e un'informativa annuale di riepilogo circa le spese sostenute; ed, inoltre, l'istituzione in ogni Stato membro di almeno un sito internet per il confronto delle offerte presenti sul mercato;

2) il trasferimento del conto di pagamento all'interno di un Stato membro e l'agevolazione dell'apertura di un conto di pagamento transfrontaliero da parte dei consumatori (capo III). La PAD mira a introdurre precisi obblighi per i prestatori di servizi di pagamento coinvolti in un'operazione

di trasferimento del conto, in modo da assicurare che essa avvenga in modo rapido, entro tempi certi e senza perdite economiche per il consumatore.

3) le condizioni in base alle quali gli Stati membri devono garantire il diritto dei consumatori dell'Unione europea di aprire e usare un **conto di pagamento con caratteristiche di base** (c.d. conto base) anche senza avere la residenza nel paese in cui è situato il prestatore di servizi di pagamento. Inoltre, tali disposizioni consentiranno a tutti i consumatori dell'Unione europea, a prescindere dalla situazione finanziaria, di aprire un conto di pagamento che consenta loro di svolgere operazioni essenziali (capo IV).

Al fine di sviluppare il mercato unico nel settore dei servizi finanziari la Commissione europea, nell'aprile 2011, già con l'Atto per il mercato unico I, aveva invitato a prestare particolare attenzione alla "trasparenza delle spese bancarie e una maggiore tutela dei mutuatari sul mercato dei prestiti ipotecari". La Commissione aveva inoltre annunciato "[...] un'iniziativa riguardante l'accesso a un conto di pagamento di base a costi contenuti per tutti i cittadini, qualunque sia il loro luogo di residenza nell'Unione europea", in modo da consentire a tutti i cittadini di partecipare attivamente al mercato unico.

L'Atto per il mercato unico II, adottato il 3 ottobre 2012, ha individuato in un'iniziativa legislativa in materia di conti bancari nell'UE una delle **12 azioni prioritarie** per generare effetti concreti sul campo e per ridare ai cittadini e alle imprese fiducia affinché usino il mercato unico a proprio vantaggio¹. L'obiettivo è "dare a tutti i cittadini dell'UE l'accesso ad un conto di pagamento di base, garantire la trasparenza e la comparabilità delle spese bancarie e facilitare il cambiamento di conto bancario"². Inoltre, la Commissione aveva annunciato proposte in materia di trasparenza e di comparabilità delle spese bancarie e di trasferimento del conto nel quadro del programma di lavoro della Commissione per il 2013³.

Precedenti iniziative nel settore dell'attività bancaria al dettaglio non solo hanno accresciuto la capacità dei prestatori di servizi di pagamento di operare a livello transfrontaliero, ma hanno anche generato sostanziali benefici per molti consumatori europei, in particolare grazie alla riduzione del costo delle operazioni, a pagamenti più rapidi e a condizioni e prezzi più trasparenti. La direttiva **2015/2366/UE** del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento (c.d. PSD 2), prevede taluni obblighi in materia di trasparenza delle spese addebitate dai prestatori di servizi di pagamento. L'iniziativa ha contribuito a ridurre in misura sostanziale il tempo necessario per l'esecuzione delle operazioni e ad aumentare la coerenza delle informazioni sui servizi di pagamento fornite ai consumatori.

Da un'indagine sui servizi finanziari al dettaglio svolta nel 2012⁴ è emerso che una consistente quota di consumatori resta tendenzialmente fedele al proprio prestatore di servizi di pagamento. L'inerzia dei consumatori rende più difficile per i prestatori di servizi finanziari attirare nuovi clienti e può disincentivarne l'entrata in nuovi mercati, in particolare in un contesto transfrontaliero. Tutto questo, a sua volta, fa aumentare i prezzi e diminuire la qualità dei servizi forniti ai consumatori. L'impatto delle misure UE volte a sviluppare pienamente i benefici del mercato interno per i servizi finanziari è limitato dal fatto che una fetta consistente della popolazione dell'UE non ha ancora accesso ai servizi bancari. Secondo le stime della Banca mondiale, circa 58 milioni di consumatori

¹ http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/headlines/news/2012/10/20121003_en.htm.

² "L'Atto per il mercato unico II. Insieme per una nuova crescita", COM(2012) 573 del 3 ottobre 2012, pag. 16.

³ "Programma di lavoro della Commissione per il 2013", COM(2012) 629 del 23 ottobre 2012, allegato I, pag. 5.

⁴ Eurobarometro.

dell'UE non hanno un conto di pagamento⁵ e circa 25 milioni di essi vorrebbero aprirne uno. Inoltre, le indagini e le consultazioni effettuate dalla Commissione e i reclami dei consumatori dimostrano che molti cittadini hanno avuto difficoltà ad aprire un conto di pagamento a causa della mancanza di un indirizzo permanente nello Stato membro in cui è situato il prestatore di servizi di pagamento. Tutti questi fattori incidono negativamente sulla capacità dei consumatori di aprire un conto di pagamento, in particolare a livello transfrontaliero.

Come sottolineato nel pacchetto adottato di recente sugli investimenti sociali, i conti di pagamento sono uno strumento fondamentale per la partecipazione delle persone all'economia e alla società⁶. Inoltre, il fatto che un gran numero di consumatori non partecipano attualmente al mercato interno dei servizi finanziari ha conseguenze negative sia per i prestatori di servizi di pagamento che per i consumatori. Da un lato, i prestatori sono meno incentivati a offrire i propri servizi nell'Unione e a entrare in nuovi mercati, il che soffoca la concorrenza, che a sua volta determina condizioni meno favorevoli per i consumatori. Dall'altro, i consumatori non aventi accesso ai servizi bancari sono esclusi dai benefici del mercato interno.

L'economia si sta muovendo costantemente verso un incremento delle operazioni senza contante. Questa tendenza riguarda le imprese, i consumatori e la pubblica amministrazione. Inoltre, la mancanza di accesso al conto di pagamento impedisce ai consumatori di beneficiare pienamente del mercato interno, ad esempio, in quanto ne ostacola l'acquisto di beni a livello transfrontaliero o online. Non di rado le richieste di apertura di un conto corrente vengono respinte a causa di divergenze di interessi tra prestatori di servizi bancari e consumatori. Ciò è particolarmente vero nel caso di consumatori vulnerabili, che le banche possono considerare non remunerativi, e di numerosi consumatori mobili sui quali si dispone di poche informazioni.

Il 18 luglio 2011 la Commissione ha pubblicato la raccomandazione sull'accesso a un conto di pagamento di base⁷, nella quale invitava gli Stati membri a mettere in atto le misure necessarie per assicurare l'offerta ai consumatori di tali conti entro sei mesi dalla pubblicazione della raccomandazione.

Il 22 agosto 2012 i servizi della Commissione hanno presentato la relazione sulle misure e prassi nazionali in materia di accesso ai conti di pagamento di base⁸ intesa a valutare in che misura gli Stati membri si siano conformati alla raccomandazione, e ha concluso che solo alcuni Stati membri erano in linea con i suoi principi essenziali. Tra questi Stati Membri "virtuosi" vi è l'Italia, che ha stipulato una Convenzione (ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) tra il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia, l'Associazione Bancaria Italiana, Poste Italiane S.p.A. e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, con cui sono state definite le caratteristiche del c.d. **conto di base**. Tale conto di base risponde a finalità di inclusione finanziaria e si inserisce nel quadro delle iniziative assunte dal Governo in tema di lotta al contante e di promozione di strumenti di pagamento più efficienti.

In tale contesto la PAD cerca di superare la scarsa trasparenza delle **spese per i conti di pagamento** che rende difficile per i consumatori compiere scelte informate. Inoltre, anche quando le spese sono comparabili, la procedura di **trasferimento del conto di pagamento** è spesso molto lunga e complessa. Di conseguenza, i consumatori dimostrano ancora un grado molto elevato di inerzia per quanto riguarda i trasferimenti di conti di pagamento.

A tale riguardo si allegano l'*impact assessment* e la *sintesi della valutazione di impatto* della Commissione europea.

In fase ascendente l'Italia – nel valorizzare le esigenze degli operatori e dei consumatori nazionali – ha appoggiato la proposta della Commissione condividendo i principi sottesi alla Direttiva, al fine

⁵ Relazione della Banca mondiale.

⁶ Comunicazione della Commissione "Investire nel settore sociale a favore della crescita e della coesione", COM (2013)83 del 20 febbraio 2013.

⁷ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1480064721379&uri=CELEX:32011H0442>.

⁸ http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/inclusion/swd_2012_249_en.pdf.

di completare un percorso già avviato da alcuni anni con una normativa nazionale orientata alla tutela del consumatore e a un maggiore sviluppo della concorrenza nel mercato dei conti di pagamento.

A tale proposito si ricorda che in Italia la normativa relativa alla trasparenza è già ampiamente sviluppata, tenuto conto che sono previsti documenti informativi in linea con quelli della Direttiva ma che dovranno essere standardizzati nel formato e nella terminologia sulla base delle norme tecniche di regolamentazione dell'EBA.

Inoltre in Italia anche la disciplina sulla portabilità dei conti è già in vigore per effetto del d.l. n.3 del 2015 mentre per i conti di base la disciplina è attualmente contenuta nella sopra citata Convenzione.

Pertanto i criteri di delega nella legge di delegazione europea 2015 sono stati elaborati tenendo conto delle disposizioni della Direttiva in raccordo con la normativa già esistente in Italia.

Lo schema del decreto legislativo dà attuazione a tutti i criteri di delega.

B) l'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo;

Il decreto legislativo in oggetto persegue l'obiettivo di dare attuazione in Italia alla PAD e alle relative disposizioni volte a migliorare l'integrazione del mercato UE dei conti di pagamento segnatamente: 1) aumentando la trasparenza e la comparabilità delle informazioni sulle spese relative ai conti di pagamento; 2) facilitando il trasferimento del conto di pagamento; 3) eliminando le discriminazioni sull'accesso al conto di pagamento basate sulla residenza e assicurando così nell'UE l'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. L'attuazione della direttiva PAD contribuirà ad agevolare l'entrata sul mercato di nuovi operatori, a incrementare le economie di scala e, pertanto, ad aumentare la concorrenza nel settore bancario e dei servizi di pagamento, sia all'interno degli Stati membri che tra di essi.

Le misure per semplificare il confronto dei servizi offerti e delle spese addebitate dai prestatori di servizi di pagamento e per facilitare la procedura di trasferimento del conto di pagamento consentiranno a loro volta di migliorare i prezzi e i servizi offerti ai consumatori.

Il recepimento della PAD mira anche a garantire a tutti i consumatori dell'UE l'accesso ai servizi di pagamento "di base" e a vietare le discriminazioni basate sulla residenza nei confronti dei consumatori che intendono aprire un conto di pagamento all'estero, a beneficio sia dei prestatori di servizi di pagamento che dei consumatori.

C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR;

Il grado di raggiungimento degli obiettivi sarà verificato essenzialmente attraverso il monitoraggio dell'adeguatezza dell'attività di vigilanza sull'attuazione della PAD svolta dalla Banca d'Italia che è designata quale autorità competente per lo svolgimento dei compiti di controllo indicati dagli articoli 21 e 22 della PAD nel rispetto della sua autonomia e indipendenza. Il principale strumento di verifica sarà, pertanto, la valutazione della Relazione annuale e delle altre informazioni pubblicate dalla Banca d'Italia, se del caso, ad esempio, anche in sede di audizioni parlamentari.

I principali indicatori che permetteranno di verificare il raggiungimento degli obiettivi sono, in linea con quanto previsto dal paragrafo 1 dell'articolo 27 della PAD, i seguenti:

- i) il rispetto da parte dei prestatori di servizi di pagamento degli articoli relativi alle norme sulla trasparenza e comparabilità delle spese;
- ii) l'esistenza di siti Internet di confronto che rispettino i requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 126-terdecies;

- iii) il numero di conti di pagamento trasferiti e la percentuale di domande di trasferimento respinte;
- iv) il numero di soggetti che offrono conti di pagamento con caratteristiche di base, il numero di tali conti aperti e la percentuale di domande di conto di pagamento con caratteristiche di base che sono state respinte e l'analisi dei relativi motivi;
- v) il numero di esposti ricevuti e gli interventi di vigilanza effettuati da parte della Banca d'Italia;
- vi) l'eventuale contenzioso in materia con gli investitori e/o i soggetti vigilati;
- vii) numero, importo e frequenza delle eventuali sanzioni amministrative irrogate.

Ciò posto, si osserva che, secondo quanto stabilito dall'articolo 28 della PAD, la Commissione europea deve procedere entro il 31 settembre 2019, un riesame della PAD attraverso la presentazione di una relazione sull'applicazione della stessa, corredata, se del caso, da una proposta legislativa, al fine di una verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati. Sulla base degli esiti di tale riesame si provvederà a valutare eventuali conseguenti opportune modifiche dell'ordinamento nazionale.

D) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

I soggetti destinatari diretti delle norme di cui al decreto legislativo di recepimento della PAD sono i prestatori di servizi di pagamento tenuti a rispettare le nuove disposizioni in materia di trasparenza e comparabilità delle spese, di procedure per il trasferimento dei conti di pagamento e di apertura dei conti di pagamento con caratteristiche di base, nonché i soggetti gestori (pubblici o privati) dei siti web di confronto (e loro eventuali associazioni di categoria), l'ente specializzato per la verifica dei requisiti di tali siti web. Ulteriore destinatario degli effetti del recepimento della PAD è la Banca d'Italia in qualità di Autorità nazionale designata per lo svolgimento delle funzioni indicate negli articoli 21 e 22 della PAD, tra cui *in primis* quelle di vigilanza sul rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva stessa, di emanazione della regolamentazione secondaria e di collaborazione con le autorità competenti dei diversi Stati membri. Compiti di emanazione con decreto della disciplina secondaria di attuazione sono affidati anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Altri soggetti destinatari indiretti degli effetti delle norme dello schema di decreto legislativo includono i soggetti destinatari delle iniziative svolte per accrescere l'educazione finanziaria con particolare riguardo alle fasce di consumatori socialmente svantaggiati e i titolari di trattamenti pensionistici.

Considerata l'ampia gamma di soggetti destinatari direttamente e indirettamente delle disposizioni della normativa, in questa sede non si è in grado di valutarne l'impatto in termini quantitativi.

Tale analisi potrà essere fatta *ex post*, ossia successivamente all'applicazione della normativa e sulla base dei dati raccolti dalla Banca d'Italia – competente al riguardo - in sede di valutazione d'impatto.

Si segnala comunque che – relativamente alla disciplina afferente all'accesso ai conti di pagamento con caratteristiche di base per la quale è già operativa in Italia dal 2012 una Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca di Italia e le principali associazioni rappresentative dei PSP sul "conto di base"- i dati rilevati dall'Osservatorio istituito presso il MEF hanno evidenziato una diffusione piuttosto contenuta di tale strumento a causa di alcune criticità sia strutturali del prodotto (tra cui, ad esempio, la sua scarsa flessibilità) che legate alla ridotta conoscenza dello stesso.

L'applicazione delle disposizioni dell'emanando decreto potrà consentire il superamento di tali

criticità favorendo pertanto una maggiore diffusione del prodotto anche nei confronti dei soggetti non ancora bancarizzati. Ne conseguono ricadute positive in termini quantitativi dal lato della domanda e dell'offerta, valutabili a maggior ragione solo ex post.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Tenuto conto dell'esigenza che l'istruttoria necessaria ai fini della redazione dell'AIR deve essere comprensiva della consultazione delle principali categorie di soggetti, pubblici e privati, destinatari della proposta di regolamentazione (art. 5 del DPCM 11 settembre 2008, n. 170), lo schema di decreto legislativo è stato elaborato previa regolare e costante consultazione e confronto tecnico con i competenti uffici della Banca d'Italia, in qualità di Autorità di vigilanza per i profili disciplinati dalla direttiva in oggetto.

Si è proceduto inoltre a sottoporre lo schema di decreto legislativo a consultazione scritta con i principali stakeholder: l'Associazione Bancaria Italiana (ABI); l'Associazione italiana Istituti di Pagamento e di moneta elettronica (AIIP); Poste Italiane S.p.a; il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU); l'Associazione Istituti di Pagamento (AssoIDP).

Gli stakeholders consultati, più precisamente AssoIDP, CNCU, AIIP e Poste Italiane S.p.a, hanno fatto pervenire alcune osservazioni relative allo schema del presente decreto legislativo, che sono state attentamente valutate e – ove in linea con le disposizioni della Direttiva e i criteri della legge di delegazione – tenute in considerazione nella riformulazione dello schema.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

Non è stata presa in considerazione l'opzione di non intervento in quanto la necessità di dare attuazione alla PAD deriva dal rispetto degli obblighi assunti dall'Italia ai sensi del TUE e TFUE. In particolare, la mancata adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'applicazione della PAD non consente di raggiungere gli obiettivi di creare un mercato unico dei servizi finanziari efficiente e competitivo nel quale i consumatori e i prestatori di servizi di pagamento possano godere di un elevato livello di trasparenza, promuovendo la fiducia dei consumatori, la mobilità dei clienti, l'attività transfrontaliera e la facilità di accesso ai conti di pagamento con caratteristiche di base.

Lo schema di decreto legislativo reca quindi le norme di diritto interno da adottarsi necessariamente (ai sensi dell'art. 291 TFUE) per dare piena e concreta attuazione alla PAD che è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, avvenuta il 28 agosto 2014.

L'adozione dello schema di decreto legislativo di attuazione della PAD è inoltre necessaria per dare attuazione alla delega al Governo contenuta in materia nell'articolo 14 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015).

Al riguardo, si evidenzia che l'opzione di non intervento è stata fra l'altro già valutata e poi esclusa dal legislatore europeo che ha ritenuto appunto necessario intervenire in materia con una Direttiva.

Tale conclusione è stata confermata dal legislatore nazionale in sede di approvazione della legge di delegazione europea 2015.

La Commissione europea, nell'effettuare l'*impact assessment*⁹, ha valutato i danni che deriverebbero da un mancato intervento, tenuto conto delle opzioni alternative e della necessità di assicurare che il quadro normativo sia applicato in maniera uniforme in tutta l'UE, la Commissione ha ritenuto che una direttiva fosse lo strumento più adeguato per raggiungere gli obiettivi auspicati. Le iniziative di regolamentazione ed autoregolamentazione portate avanti dai singoli Stati membri si sono infatti dimostrate inefficaci.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

La Commissione europea, nell'effettuare l'*impact assessment*¹⁰, ha valutato differenti opzioni alternative giungendo alla conclusione che agire in maniera coordinata e vincolante con una direttiva nei tre settori considerati (trasparenza e confrontabilità delle spese, trasferibilità del conto di pagamento e accesso al conto con caratteristiche di base) sia la soluzione più efficace ed efficiente per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti. Le "profondità" degli interventi normativi nei settori indicati portano a soluzioni complementari tra loro e non producono effetti divergenti nel sistema. L'intervento normativo nazionale si limita al livello di regolazione ritenuto necessario per dare attuazione alla direttiva stessa e per dare attuazione alla delega legislativa contenuta nell'articolo 14 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015).

La necessità di un intervento normativo di livello primario deriva, inoltre, dal fatto che lo schema di decreto legislativo disciplina anche la materia dei controlli e la conseguente attività sanzionatoria attraverso le modifiche apportate all'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

La sezione descrive l'intervento regolatorio prescelto, riportando:

A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;

Gli obiettivi del decreto legislativo sono quelli indicati dalla PAD, già ricordati nella Sezione I. Premessa la sua doverosità in termini di corretta applicazione del diritto dell'Unione e dei Trattati, la sua adozione consentirebbe il corretto funzionamento, lo sviluppo e la concorrenza del mercato interno nel settore dei servizi bancari al dettaglio al fine di dare più potere ai consumatori, aiutandoli a compiere scelte informate e promuovendo l'inclusione finanziaria tramite l'accesso ai servizi bancari di base in tutta l'UE. Ciò dovrebbe portare nel medio-lungo periodo ad un aumento della fiducia e della tutela dei consumatori.

Il pacchetto di misure inserite nel decreto legislativo, pertanto, dovrebbe cambiare l'attuale situazione a favore dei **consumatori**. Su un piano generale, quindi, i vantaggi della trasposizione

⁹[http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/swd/com_sw\(2013\)0165_/com_sw\(2013\)0165_it.pdf](http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/swd/com_sw(2013)0165_/com_sw(2013)0165_it.pdf).

¹⁰ Cfr. nota 9.

della disciplina europea si esprimono soprattutto in termini di maggior tutela per il consumatore nel comparto dei servizi di pagamento, connessi con l'armonizzazione delle norme in materia di trasparenza delle spese, al fine di semplificare il confronto dei servizi offerti e delle spese addebitate dai prestatori di servizi di pagamento, e con le misure per facilitare la procedura di trasferimento del conto di pagamento che consentirà a sua volta di migliorare i prezzi e i servizi offerti ai consumatori. Altri vantaggi sono connessi con l'accesso ai servizi bancari di base che faciliterà l'inclusione finanziaria consentendo a tutti i consumatori di partecipare al mercato interno e di trarne beneficio. Le misure sull'accesso permetteranno di ridurre il numero di cittadini che non fruiscono di servizi bancari e di creare, al tempo stesso, un mercato dei conti di pagamento più funzionante, efficiente e competitivo. I consumatori beneficeranno, ovunque si trovino, di un migliore accesso ai loro fondi, di una maggiore sicurezza grazie a un minore ricorso alle operazioni in contante, e si sentiranno meno esclusi dal punto di vista finanziario, economico e sociale. Un effetto positivo sulla fiducia dei consumatori può contribuire a rafforzare la domanda di conti di pagamento e a incoraggiare la mobilità dei consumatori a livello sia nazionale che transfrontaliero.

Le opzioni politiche prescelte comporteranno dei costi per i prestatori di servizi di pagamento, ma l'impatto globale sarà limitato. Sia nel breve che nel lungo periodo, infatti, i costi (quanto meno i costi quantificabili) sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento saranno inferiori ai benefici. Tali costi sono limitati per effetto di diversi fattori.

In primo luogo, il Capo III della PAD è stato in realtà già recepito in Italia attraverso gli articoli 2 e 2-bis del d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito nella legge 24 marzo 2015, n. 33). La delega legislativa di cui all'articolo 14 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015) prevede la rifusione nel TUB delle relative disposizioni, in modo da realizzare gli opportuni raccordi.

Inoltre, lo schema di decreto legislativo riprende, per l'attuazione del Capo III della PAD, la disciplina attualmente contenuta nella Convenzione sul "conto di base" tra il MEF, la Banca d'Italia e le principali associazioni rappresentative dei prestatori di servizi di pagamento, stipulata ai sensi dell'art. 12 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214) e rinnovata, da ultimo, nel maggio 2014.

Secondariamente, si prevedono sostanziali sinergie ed economia di scala tra vari fattori (ad esempio l'adeguamento dei sistemi informatici, la comunicazione interna e la formazione del personale). Infine, i costi marginali legati all'accesso, al trasferimento e alla trasparenza diminuiranno nel tempo con l'aumentare del numero di aperture di conto.

Nel lungo periodo, inoltre, la concorrenza permetterà di ottenere incrementi di efficienza in termini di costi per i prestatori di servizi di pagamento (che potranno infatti realizzare economie di scala utilizzando gli stessi sistemi informatici, processi, sistemi di formazione del personale e così via in tutti gli Stati membri in cui operano), agevolare l'entrata di prestatori stranieri sul mercato e aumentare il potenziale di espansione del mercato per i prestatori competitivi. I benefici non quantificabili per i prestatori di servizi di pagamento consisteranno in una più vasta base di clientela cui proporre altri prodotti e in una riduzione dei costi e dei rischi connessi ai pagamenti in contante. I vantaggi per il Paese e la collettività, nel medio e lungo periodo, nel suo insieme consisterebbero in una riduzione dei costi delle prestazioni legate alle frodi e, più in generale, il fatto di promuovere mercati bancari competitivi dovrebbe migliorare l'efficienza del mercato unico.

Tutti questi vantaggi dovrebbero rafforzarsi reciprocamente, accrescendo la fiducia di consumatori e imprese e stimolando in questo modo l'efficienza del sistema dei pagamenti nel suo complesso e in definitiva la crescita economica e l'inclusione finanziaria.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;

Lo schema di decreto legislativo non prevede una disciplina specifica per le micro imprese e le PMI.

Considerato, in ogni caso che in questo contesto le stesse possono essere equiparate ai consumatori, le norme introdotte comportano indubbiamente dei vantaggi per le stesse, soprattutto per le micro e le piccole imprese, la cui condizione maggiormente si avvicina a quella delle persone fisiche. Esse trarranno un sostanziale beneficio da una migliore confrontabilità dei costi relativi ai conti, da una maggiore mobilità verso i prestatori che offrono migliori condizioni e da un miglior accesso ai conti stessi senza dover sostenere costi supplementari. Le norme introdotte, inoltre, potranno creare le condizioni per un mercato più ampio per i beni e servizi prodotti e commercializzati nei vari mercati. Inoltre, il ricorso a strumenti non discriminatori e a funzioni online per i servizi bancari promuoveranno lo sviluppo dell'e-commerce e del commercio transfrontaliero.

C) Pindicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;

Non sussistono nuovi oneri informativi introdotti a carico di cittadini ed imprese non finanziarie. Per quanto riguarda i prestatori di servizi di pagamento, gli oneri informativi sono quelli essenzialmente connessi alla *compliance* con l'attuazione della PAD. Il principale onere amministrativo deriverà dalla necessità per prestatori di servizi di pagamento di adeguare i loro processi interni alle prescrizioni riguardanti le informazioni destinate all'Autorità di vigilanza. Si tratterà essenzialmente dei costi necessari per adeguare i sistemi informativi, con modifiche che si ritiene saranno di modesta o irrilevante entità data l'attuale struttura informativa già operante che consente un notevole scambio di dati tra gli operatori e l'Autorità di vigilanza. L'onere amministrativo per i consumatori dovrebbe invece ridursi, dal momento che l'apertura di un conto richiederà meno documenti e giustificativi. Anche le spese e i costi relativi al conto base e ai servizi di trasferimento dei conto sono disciplinate in senso favorevole ai consumatori.

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

Al riguardo, si fa presente che alle attività di vigilanza e sanzionatoria previste dall'intervento regolatorio provvede la Banca d'Italia designata quale Autorità nazionale competente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre la Banca d'Italia provvede autonomamente alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte. Pertanto, non si ravvisano fattori, prevedibili, che potrebbero condizionare l'esercizio dei nuovi poteri e competenze da parte della Banca d'Italia in conformità al decreto legislativo di attuazione della PAD.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Il presente intervento regolatorio disciplina gli aspetti nazionali in materia di trasparenza, trasferimento e accesso ai conti di pagamento completando, quindi, per tali aspetti, l'impianto normativo definito dalla PAD.

L'intervento completa quindi i presidi di trasparenza, di mobilità e di accesso nel mercato dei conti di pagamento con evidente beneficio anche per il livello di concorrenza del mercato stesso e della

competitività del Paese, evitando lacune e/o asimmetrie normative che potrebbero creare svantaggi concorrenziali per gli operatori nazionali del settore.

In un mercato nazionale competitivo ed efficiente, caratterizzato da un elevato livello di protezione del consumatore, i consumatori cercano il prodotto più rispondente ai loro bisogni non solo nel loro ristretto ambito territoriale.

L'integrazione e la stabilità finanziaria sono obiettivi che si rafforzano a vicenda e che riguardano l'ambito nazionale, oltre a ciò che può essere conseguito a livello europeo. La scarsa mobilità dei consumatori in generale e meccanismi di trasferimento inefficienti in particolare impediscono ai nuovi operatori sul mercato di acquisire nuovi clienti. Questo, a sua volta, contribuirà al rafforzamento della concorrenza e all'allocazione efficiente delle risorse nel mercato italiano dei servizi finanziari al dettaglio, a beneficio sia delle imprese che dei consumatori.

La maggiore efficienza così conseguibile nel settore dei pagamenti incide positivamente sulla competitività del Paese.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

La sezione descrive:

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;

Alla Banca d'Italia, quale autorità competente, sono attribuiti i poteri di vigilanza previsti dalla PAD, oltre a quelli di adozione delle disposizioni di disciplina secondaria funzionali a garantire l'efficace applicazione delle norme del decreto legislativo. Compiti di emanazione con decreto della disciplina secondaria di attuazioni sono affidati anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento);

Le nuove norme verranno pubblicate nel sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze; la Banca d'Italia provvederà a pubblicare i relativi provvedimenti ai sensi delle norme di settore ad essa applicabili (i.e. tra l'altro anche sul proprio sito Internet).

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;

La Banca d'Italia provvederà ad effettuare i controlli e il monitoraggio dell'attività dei soggetti interessati dalle disposizioni del decreto legislativo con le strutture e le procedure interne già esistenti (si veda anche sezione 1.C).

La valutazione *ex post* dei risultati raggiunti con le politiche adottate dagli Stati membri è compito della Commissione europea, che analizzerà in particolare se le misure risponderanno ancora in maniera efficace ed efficiente agli obiettivi sopra esposti. Entro il 18 settembre 2019, la Commissione dovrà, infatti, procedere ad un riesame della direttiva PAD.

A livello nazionale, come si è detto, il controllo e il monitoraggio del rispetto delle norme di attuazione della PAD verrà effettuato dalla Banca d'Italia quale autorità di vigilanza designata.

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

Si rimanda a quanto già disciplinato nella direttiva PAD. In particolare, l'articolo 28 prevede un riesame dell'adeguatezza e dell'efficacia delle disposizioni sui consumatori e sul mercato interno entro il 18 settembre 2019 attraverso una relazione che la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, da una proposta legislativa. Con la relazione si valuta, tra l'altro: *i)* i livelli medi delle spese negli Stati membri per i conti di pagamento che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva; *ii)* il numero di titolari di conto di pagamento che hanno effettuato il trasferimento successivamente al recepimento della direttiva in base alle informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 27 della direttiva stessa; *iii)* i costi e i benefici dell'attuazione di una portabilità piena a livello di Unione del numero del conto di pagamento; *iv)* il numero di enti creditizi che offrono conti di pagamento con caratteristiche di base; *v)* il numero e, laddove siano disponibili informazioni rese anonime, le caratteristiche dei consumatori che hanno aperto conti di pagamento con caratteristiche di base successivamente al recepimento della direttiva; *vi)* le spese medie annuali addebitate per i conti di pagamento con caratteristiche di base a livello di Stati membri; *vii)* l'efficacia delle misure esistenti e la necessità di misure aggiuntive al fine di aumentare l'inclusione finanziaria e di assistere i cittadini più vulnerabili relativamente all'indebitamento eccessivo; *viii)* esempi di migliori prassi tra gli Stati membri per ridurre l'esclusione dei consumatori dall'accesso ai servizi di pagamento.

La relazione valuta anche, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 27 della direttiva PAD, se siano necessarie misure aggiuntive oltre a quelle adottate ai sensi degli articoli 7 e 8 in merito ai siti internet di confronto e ai conti di pagamento offerti in un pacchetto insieme ad altri prodotti o servizi. Le relative informazioni saranno raccolte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite della Banca d'Italia.

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Nella predisposizione della VIR verranno considerati prioritariamente i seguenti obiettivi sulla base di alcuni indicatori già ricordati nella sezione I.C:

- i)* rispetto da parte dei prestatori di servizi di pagamento degli articoli relativi alle norme sulla trasparenza e comparabilità delle spese;
- ii)* esistenza e funzionalità dei siti Internet di confronto che rispettino i requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 126-*terdecies*;
- iii)* numero di conti di pagamento trasferiti e la percentuale di domande di trasferimento respinte;
- iv)* numero di enti creditizi che offrono conti di pagamento con caratteristiche di base, il numero di tali conti aperti e la percentuale di domande di conto di pagamento con caratteristiche di base che sono state respinte;
- v)* numero di esposti ricevuti ed interventi di vigilanza effettuati da parte della Autorità competente;
- vi)* eventuale contenzioso in materia con gli investitori e/o i soggetti vigilati.

Il Ministero dell'economia e delle finanze curerà l'elaborazione della VIR anche sulla base delle informazioni che verranno fornite dalla Banca d'Italia.

*Sezione aggiuntiva per iniziative normative di recepimento di direttive europee***SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea**

Nell'intervento normativo nazionale ci si è attenuti, in linea di massima, ad un livello minimo di regolazione necessario ad attuare la PAD, in quanto la stessa contiene già una disciplina completa e dettagliata che pone standard elevati di tutela dei consumatori in linea con le *best practices* internazionali.

Il testo del decreto legislativo è frutto di un'intensa attività tecnica svolta in collaborazione con la Banca d'Italia e con i principali stakeholder nazionali che ha portato alla stesura di un testo che introduce disposizioni che in alcuni limitati casi innalzano le tutele per i consumatori previste dalla PAD, si tratta: dell'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento di assicurare gratuitamente per 12 mesi il reindirizzamento automatico dei bonifici ricevuti sul vecchio conto verso il nuovo conto (già offerto dal sistema bancario sulla base di iniziative di autoregolamentazione), inserito nel decreto legislativo sulla base di quanto consentito dal considerando (29) della PAD¹¹ e in attuazione di quanto indicato nel criterio di delega sub lett. l)¹²; dell'obbligo di garantire tutele equivalenti a quelle previste dalla PAD, per il principio della "garanzia della continuità dei servizi", anche nelle ipotesi in cui il trasferimento del conto non è richiesto volontariamente dal consumatore, ma deriva dall'applicazione di "operazioni straordinarie" (ad es. in occasione di operazioni di cessione di sportelli da una banca all'altra). Tale ultimo obbligo trova la sua base nel considerando (11) della PAD¹³ e dà attuazione al criterio di delega sub lett. m)¹⁴ con riguardo al coordinamento con la disciplina di cui all'art. 58 del TUB sulla cessione di rapporti giuridici e le norme sugli strumenti di risoluzione delle crisi.

¹¹ Considerando (29) della Direttiva 2014/92/UE: "...Nell'istituire il servizio di trasferimento, gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare strumenti supplementari, quali apposite soluzioni tecniche. Detti strumenti supplementari possono eccedere gli obblighi fissati dalla presente direttiva, ad esempio il servizio di trasferimento può essere fornito entro termini abbreviati ovvero il prestatore di servizi di pagamento può essere tenuto ad assicurare, su richiesta del consumatore, il reindirizzamento automatico o manuale dei bonifici ricevuti sul precedente conto di pagamento verso il nuovo conto di pagamento per un determinato periodo a decorrere dal ricevimento dell'autorizzazione al trasferimento...".

¹² Art. 14, lett. l), della legge 12 agosto 2016, n. 170: "mantenere, ove non in contrasto con la direttiva 2014/92/UE, le disposizioni vigenti più favorevoli alla tutela dei consumatori)"

¹³ Considerando (11) della Direttiva 2014/92/UE: "La presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più severe per tutelare i consumatori, a condizione che tali disposizioni siano coerenti con i loro obblighi ai sensi del diritto dell'Unione e della presente direttiva".

¹⁴ Art. 14, lett. m), della legge 12 agosto 2016, n. 170: "apportare alla normativa vigente le abrogazioni e le modificazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo".



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 8.5.2013
SWD(2013) 165 final C7-0125/13

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

che accompagna il documento

**Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del
conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base**

{COM(2013) 266 final}
{SWD(2013) 164 final}

IT

IT

1. INTRODUZIONE

Ogni cittadino dell'Unione europea, a prescindere dalla cittadinanza e dal luogo di residenza, deve avere il diritto di accedere ai servizi bancari di base in tutta l'UE. Tuttavia, pur essendo divenuto una condizione essenziale per partecipare alla vita economica e sociale, non a tutti è garantito tale diritto. Un migliore accesso ai servizi bancari di base consentirebbe a tutti i consumatori di beneficiare appieno del mercato interno, in particolare perché incoraggerebbe la libera circolazione delle persone e agevolerebbe l'acquisto di beni a livello transfrontaliero.

Inoltre la scarsa trasparenza delle informazioni sulle spese bancarie rende difficile per i consumatori compiere scelte informate sul conto per loro più vantaggioso. Poiché è difficile confrontare le varie offerte, i consumatori dell'UE evitano generalmente di passare da un conto di pagamento a un altro conto che potrebbe meglio rispondere alle loro esigenze. Infine, i consumatori dell'UE che cercano di acquistare servizi bancari oltrefrontiera si scontrano spesso con requisiti o pratiche vigenti sui mercati nazionali che svantaggiano i non residenti. La concorrenza nel settore dei servizi bancari al dettaglio risulta quindi ostacolata. Questi problemi e le conseguenze che essi comportano sono ovviamente correlati, sia per i singoli cittadini che per l'economia in generale. Scopo della presente valutazione d'impatto è analizzare tali problemi per perseguire gli obiettivi di seguito elencati.

- i. **Agevolare il corretto funzionamento del mercato interno ed evitare distorsioni di concorrenza nel settore dei servizi bancari al dettaglio.** La mancanza di condizioni di parità tra gli operatori di mercato limita la concorrenza e si traduce in opportunità mancate. Se non si interviene si rischia un'ulteriore frammentazione dell'offerta di conti di pagamento, a scapito dell'integrazione del mercato a lungo termine.
- ii. **Dare più potere ai consumatori aiutandoli a compiere scelte informate.** In un mercato unico competitivo ed efficiente, caratterizzato da un livello elevato di protezione dei consumatori, i cittadini dell'Unione disporrebbero di tutti gli strumenti necessari e sarebbero quindi in grado di trovare il prodotto più consono alle loro esigenze, nel loro o in un altro Stato membro.
- iii. **Dare a tutti i cittadini europei la possibilità di beneficiare del mercato unico promuovendo l'inclusione economica e finanziaria e l'accesso ai servizi bancari di base in tutta l'UE.** L'accesso ai servizi bancari di base faciliterà l'inclusione finanziaria consentendo a tutti i consumatori di partecipare al mercato interno (anche per quanto riguarda l'ambiente digitale) e di trarne beneficio. Migliorare l'accesso a questo servizio fondamentale fa parte delle azioni previste dalla piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale (un'iniziativa faro della strategia Europa 2020), che mira a lottare contro l'esclusione sociale¹.

La presente valutazione d'impatto verte essenzialmente sui conti di pagamento detenuti dai consumatori. I conti detenuti da imprese, anche dalle piccole imprese o dalle microimprese, tranne nel caso in cui siano detenuti a titolo personale, sono esclusi dal suo ambito di applicazione. La valutazione non riguarda i conti di risparmio, che possono prevedere funzioni di pagamento più limitate.

2. CONTESTO

Per cercare di risolvere questi problemi sono state già prese misure. Nel 2007 la Commissione ha invitato lo *European Banking Industry Committee* (EBIC) a rendere più semplice per i consumatori il passaggio da una banca all'altra. A seguito di tale richiesta, l'EBIC ha elaborato i *Common Principles for Bank*

¹ La Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale: un quadro europeo per la coesione sociale e territoriale [COM (2010) 758], e relativo documento di accompagnamento [SEC (2010) 1654].

*Account Switching*², che le associazioni bancarie nazionali dovevano attuare entro la fine del 2009. Tuttavia le analisi rivelano che i principi comuni non sono stati attuati in modo adeguato³ e non permettono di far fronte efficacemente a tutti gli ostacoli alla mobilità transfrontaliera.

Nell'agosto 2010 la Commissione ha invitato l'EBIC a migliorare la chiarezza, la comparabilità e la trasparenza delle spese bancarie e a facilitare l'accesso a tali informazioni per i consumatori. Nonostante i notevoli sforzi compiuti fino alla fine del 2011, il tentativo di concordare un codice di autoregolamentazione basato sui principi per i prestatori di servizi di pagamento non ha avuto esito positivo.

Nel luglio 2011 la Commissione ha adottato una raccomandazione sull'accesso a un conto di pagamento di base⁴ che definisce principi intesi a garantire ai consumatori l'accesso a un conto in tutta l'UE. Nonostante la richiesta di conformarsi alla raccomandazione entro gennaio 2012, soltanto tre Stati membri⁵ dispongono di un quadro ad essa conforme. L'accesso ai servizi bancari è inoltre una condizione essenziale per lottare contro l'esclusione sociale⁶.

A fronte di queste carenze in materia di regolamentazione ed autoregolamentazione, il Consiglio europeo e il Parlamento hanno ribadito l'importanza di un corretto funzionamento del mercato unico per tutti i cittadini. In particolare, nella sua risoluzione sul mercato unico per gli europei⁷, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a presentare, entro giugno 2011, una proposta legislativa intesa a garantire l'accesso a determinati servizi bancari di base e a migliorare la trasparenza e la comparabilità delle spese bancarie entro la fine del 2011. Il Consiglio europeo di marzo 2012 ha accolto con favore l'intenzione della Commissione di proporre una nuova serie di misure concepite per creare nuovi settori di crescita nel mercato unico. Analogamente, in una recente relazione recante raccomandazioni alla Commissione sull'accesso ai servizi bancari di base⁸ il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a presentare una proposta legislativa in questo settore entro gennaio 2013.

L'Atto per il mercato unico II, adottato il 3 ottobre 2012, ha individuato in un'iniziativa legislativa in materia di conti bancari nell'UE una delle 12 azioni prioritarie per generare effetti concreti sul campo e per ridare ai cittadini e alle imprese fiducia affinché usino il mercato unico a proprio vantaggio⁹. L'obiettivo è "dare a tutti i cittadini dell'UE l'accesso ad un conto di pagamento di base, garantire la trasparenza e la comparabilità delle spese bancarie e facilitare il cambiamento di conto bancario."¹⁰ Inoltre, la Commissione ha annunciato proposte in materia di trasparenza e comparabilità delle spese bancarie e di trasferimento del conto nel quadro del suo programma di lavoro per il 2013¹¹.

² *Principi comuni per il trasferimento dei conti bancari*, <http://www.eubic.org/Position%20papers/2008.12.01%20Common%20Principles.pdf>

³ *Consumer Market Study on the consumers' experiences with bank account switching with reference to the Common Principles on Bank Account Switching*, GfK, gennaio 2012, e studi realizzati dal BEUC e da Regno Unito, Irlanda e Austria.

⁴ Raccomandazione 2011/442/UE della Commissione del 18 luglio 2011.

⁵ Belgio, Francia e Italia.

⁶ COM(2010) 758 definitivo e SEC(2010) 1654.

⁷ Risoluzione del Parlamento europeo 2010/2278(INI).

⁸ Risoluzione del Parlamento europeo 2012/2055(INI).

⁹ http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barrier/headlines/news/2012/10/20121003_en.htm

¹⁰ "L'Atto per il mercato unico II. Insieme per una nuova crescita", COM(2012) 573 del 3 ottobre 2012, pag. 16.

¹¹ "Programma di lavoro della Commissione per il 2013", COM(2012) 629 del 23 ottobre 2012, allegato I, pag. 5.

3. DEFINIZIONE DEL PROBLEMA

3.1. Accesso ai servizi bancari di base

Secondo le ricerche il numero di cittadini europei che non dispongono di un conto di pagamento è stimato tra 30 e 68 milioni¹². Fra questi, molti non hanno bisogno o non desiderano disporre di un conto¹³. Ciò può essere in parte dovuto a fattori psicologici, quali il timore di dover far fronte a costi elevati o a complicazioni burocratiche. Si stima tuttavia che circa la metà delle persone che non hanno un conto bancario vorrebbero averne uno¹⁴. Vi sono vari motivi per cui i consumatori non possono accedere ai servizi bancari.

Quadro normativo inefficiente, incoerente o inesistente

Nonostante la richiesta, rivolta agli Stati membri, di conformarsi alla raccomandazione sull'accesso a un conto di pagamento di base¹⁵ entro gennaio 2012 e la valutazione della Commissione annunciata per la metà del 2012, come indicano le relazioni della Commissione europea e del Parlamento¹⁶ le lacune normative non hanno consentito di applicare la raccomandazione in modo ottimale e ne hanno annullato gli effetti sul mercato.

Scarsa redditività di determinati gruppi di consumatori per le banche

Non di rado le richieste di apertura di un conto corrente vengono respinte a causa di divergenza di interessi tra prestatori di servizi bancari e consumatori. Ciò è particolarmente vero nel caso di consumatori vulnerabili, che le banche possono considerare non remunerativi, e di numerosi consumatori mobili sui quali si dispone di poche informazioni.

Accesso limitato e più costoso a prodotti e servizi

Per un consumatore sprovvisto di conto bancario può risultare più difficile e costoso acquistare altri prodotti finanziari: in molti casi, infatti, il conto di pagamento permette di accedere ad altri prodotti e servizi finanziari, come ad esempio l'assicurazione sulla casa. Questi consumatori hanno scarse possibilità di avvalersi del commercio elettronico, in quanto la maggior parte delle operazioni rende necessari una carta di credito o un bonifico bancario. Gli altri mezzi di pagamento sono in genere più costosi e meno pratici¹⁷. Uno studio dimostra infatti che il 22% dei consumatori che da poco tempo dispongono di un conto bancario ha effettuato acquisti per telefono o su internet dopo l'apertura del conto¹⁸.

Scarsa consapevolezza dell'esistenza di conti di pagamento di base

Negli Stati membri in cui esistono conti di pagamento di base, la divergenza di interessi tra prestatori e consumatori fa sì che non siano commercializzati attivamente.

Norme discriminatorie in materia di accesso a conti di pagamento

Il motivo principale per cui viene respinta una richiesta di apertura conto è l'assenza di redditi regolari. È questa infatti la ragione addotta dal 40% dei consumatori cui è stata negata la possibilità di aprire un conto bancario. Seguono poi la non residenza e la mancanza di documentazione adeguata.

¹² *Study on the costs and benefits of policy actions in the field of ensuring access to basic account – Final Report* (CSES, luglio 2010, pag. 14) e calcoli basati sull'Eurobarometro speciale sui servizi finanziari al dettaglio (Commissione europea, febbraio 2012).

¹³ *Eurobarometro speciale sui servizi finanziari al dettaglio*, Commissione europea, febbraio 2012, pag. 31.

¹⁴ Calcoli dei servizi della Commissione basati su Eurostat, *Measuring Financial Inclusion, The Global Findex Database* (Banca mondiale, aprile 2012) e Eurobarometro speciale sui servizi finanziari al dettaglio (Commissione europea, febbraio 2012).

¹⁵ Raccomandazione 2011/442/UE della Commissione del 18 luglio 2011.

¹⁶ Risoluzione del Parlamento europeo 2012/2055(INI).

¹⁷ *Banking services and poorer households*, Financial Services Taskforce, dicembre 2010.

¹⁸ *Nothing is free: A survey of the social cost of the main payment instruments in Hungary*, Banca nazionale ungherese, pag. 27.

Scarsa fiducia dei consumatori nel sistema finanziario

Alcuni consumatori vulnerabili possono astenersi dall'aprire un conto per timore di rivalsa sull'attivo in caso di indebitamento.

Restrizioni all'uso dei servizi di pagamento di base

Le differenze tra i conti di pagamento di base costituiscono un ostacolo al mercato interno, come nel caso di conti che permettono di effettuare unicamente bonifici "nazionali" o di utilizzare unicamente distributori automatici di banconote "nazionali". Ciò mette in seria difficoltà i consumatori mobili e vulnerabili che vivono in zone di confine o che risiedono e lavorano in Stati membri differenti.

3.2. Presentazione e facilità di raffronto delle tariffe bancarie

L'intrinseca complessità dei conti di pagamento e delle loro strutture tariffarie comporta asimmetrie nell'informazione, limita la scelta dei consumatori e ostacola la concorrenza tra prestatori.

Un'ampia gamma di servizi e tariffe

I conti di pagamento coprono un'ampia gamma di servizi e le strutture tariffarie possono essere complesse. Tale complessità incide sulla capacità dei consumatori di capire a cosa corrispondano le spese, condizione indispensabile ai fini della comparabilità delle offerte.

Modelli di tariffazione

Alcuni modelli di tariffazione (come quelli basati su pacchetti di prodotti o su entrate indirette) presentano strutture più semplici rispetto ad altri (basati sulle operazioni o sui conti). Nonostante nei mercati nazionali tenda a prevalere un determinato modello di tariffazione, in diversi Stati membri viene fatto ricorso a più di un modello. Se da un lato tale diversità amplia l'offerta di prodotti e non costituisce di per sé un fattore negativo, dall'altro rende ancora più complessa la scelta di un prodotto adeguato.

Semplicità e trasparenza delle tariffe

Il fatto di utilizzare una terminologia diversa per lo stesso tipo di servizi può rendere difficile il raffronto tra le offerte delle banche. Uno studio¹⁹ ha dimostrato che, se due terzi degli istituti finanziari pubblica sul proprio sito internet informazioni sulle spese, nel 69% dei casi le informazioni non sono sufficientemente chiare e occorre un ulteriore contatto per ottenere delucidazioni.

Dispersione dei prezzi dei conti di pagamento negli e tra gli Stati membri

Sono state osservate ampie differenze di prezzo dei conti di pagamento, il che porta a interrogarsi sul grado di concorrenza sui prezzi esistente sul mercato. Le differenze tariffarie contribuiscono ad alimentare l'impressione che le spese per i conti di pagamento non siano congrue, cosa che mina la fiducia dei consumatori nel settore.

Discriminazione di prezzo in funzione del cliente

Sussistono discriminazioni di prezzo tra i vari clienti, che si trovano a sostenere costi diversi per prodotti aventi caratteristiche comparabili. L'esistenza di tariffe di lancio costituisce un ulteriore ostacolo alla chiarezza e alla comparabilità delle offerte e rende ancora più difficile per il consumatore capire quali saranno a lungo termine le spese di tenuta conto.

Quadro normativo inefficiente, incoerente o inesistente

Attualmente il quadro normativo varia notevolmente da uno Stato membro all'altro, in termini sia di portata che di livello di dettaglio. Nonostante gli enti creditizi siano tenuti a precisare ai consumatori le condizioni contrattuali per l'apertura di un conto, molti Stati membri non impongono modalità specifiche di presentazione. Anche le prescrizioni in materia di informazione ex-post sono estremamente variabili.

¹⁹ *Preparing the monitoring of the impact of the Single European Payments Area (SEPA) on consumers*, Van Dijk Management Consultants, 2008.

La mancanza di coordinamento delle azioni nazionali crea condizioni di concorrenza ineguali sul mercato interno e non permette ai cittadini dell'Unione di beneficiare dello stesso livello di protezione dei consumatori.

3.3. Trasferimento del conto di pagamento

La mobilità, potenziale o effettiva, dei clienti crea concorrenza tra prestatori e li incoraggia ad offrire prodotti più economici e di migliore qualità. Tuttavia gli studi²⁰ dimostrano che questo non vale per i conti di pagamento. I fattori che attualmente limitano il trasferimento di conto sono descritti nel prosieguo.

Inadeguatezza delle informazioni

Secondo i principi comuni²¹, i clienti hanno diritto a ricevere informazioni sulle operazioni di trasferimento. Tuttavia questo non avviene. Uno studio²² ha dimostrato che, se nell'86% dei casi le informazioni richieste erano state fornite (allo sportello, su internet o per telefono), il loro contenuto e grado di precisione variava notevolmente. In un terzo dei casi il sito web della banca non presentava informazioni sul trasferimento dei conti. Nel 45% non sono state trasmesse informazioni dettagliate sulla procedura e nell'80% dei casi non è stato fornito alcun documento esplicativo.

Complessità delle operazioni di trasferimento

Uno dei principali ostacoli alla mobilità dei conti è rappresentato dalla difficoltà di trasferire gli ordini permanenti e gli addebiti diretti. Uno studio²³ ha rivelato che nei due terzi dei casi ai consumatori è stato riferito che la banca non poteva aiutarli nel trasferimento dei loro ordini permanenti. Il trasferimento di un conto richiede ai consumatori tempo ed energie. Nel 2009 sono stati circa 21 milioni i consumatori che hanno rinunciato a cambiare conto bancario a causa dell'eccessivo dispendio che questo comportava in termini di costi ed energia²⁴. Spesso non è chiaro quanto tempo occorrerà per completare la procedura e cosa accadrà agli addebiti diretti e ai bonifici nel "periodo transitorio". Gli studi rivelano inoltre che i termini fissati nei principi comuni non sono rispettati²⁵.

Oneri finanziari diretti

Sui consumatori che cambiano conto corrente gravano oneri finanziari quali il costo di tenuta di due conti per la durata dell'operazione di trasferimento. Altri costi diretti possono derivare dal trasferimento del saldo e dalle spese di corrispondenza.

Fattori psicologici

I consumatori possono esitare ad affrontare il cambiamento a causa delle loro percezioni. Nei Paesi Bassi, nonostante dal 2004 esista un sistema appositamente concepito a questo scopo, la percentuale dei trasferimenti di conto rimane modesta. Ciò è dovuto, tra l'altro, al fatto che i consumatori hanno l'impressione che si tratti di una procedura complessa, contrariamente a quanto affermano coloro che si sono avvalsi dell'apposito servizio per trasferire il loro conto bancario²⁶.

²⁰ *Consumer Market Study on the consumers' experiences with bank account switching with reference to the Common Principles on Bank Account Switching*, GfK, gennaio 2012, e studi realizzati dal BEUC e a livello nazionale (Regno Unito, Irlanda e Austria).

²¹ http://ec.europa.eu/internal_market/finances-retail/docs/bacg/switching_principles_en.pdf

²² *Consumer Market Study on the consumers' experiences with bank account switching with reference to the Common Principles on Bank Account Switching*, GfK, gennaio 2012.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Consumers' views on switching service providers*, Eurobarometro 243, Commissione europea, pag. 18.

²⁵ Cfr. nota 21. *Tarifs et mobilité bancaires: le désolant palmarès des Banques*, UFC Que Choisir, 2010; *Kontowechsel: Wie funktioniert er?*, VKI, marzo 2010.

²⁶ *ICB Final report recommendations*, ICB, settembre 2011, pag. 220.

Restrizioni al trasferimento transfrontaliero

I principi comuni di autoregolamentazione non si applicano ai trasferimenti transfrontalieri, che rimangono soggetti a procedure distinte di apertura e chiusura con conseguenti costi per i consumatori. Senza dubbio un servizio di trasferimento transfrontaliero offrirebbe notevoli vantaggi, e in particolare agevolerebbe la mobilità dei circa 12,3 milioni di cittadini dell'UE di più di 15 anni che risiedono in modo permanente in un altro Stato membro. Data la forte dispersione dei prezzi che caratterizza questo settore, tutti i consumatori - mobili e non - avrebbero la possibilità di confrontare le varie offerte e di risparmiare denaro aprendo un conto di pagamento in un altro Stato membro.

4. INTERCONNESSIONI

Nell'economia moderna l'accesso a un conto di pagamento costituisce un fattore essenziale. In un mercato interno realmente funzionante tale accesso dovrebbe essere possibile al di là delle frontiere nazionali, nell'intero territorio dell'Unione. Se un cittadino dell'UE si trasferisce dalla Polonia al Regno Unito senza poter aprire un conto, informazioni trasparenti sulle tariffe e procedure efficaci di trasferimento saranno del tutto inutili per lui.

L'indagine della Commissione sul settore dei servizi bancari al dettaglio²⁷ ha messo in luce l'esistenza di una correlazione diretta tra un basso livello di mobilità dei clienti e una maggiore redditività delle banche e ha rivelato che l'impatto della mobilità dei clienti sul potere di mercato nel settore dei conti di pagamento (misurato sulla redditività totale dei servizi bancari al dettaglio) è tale per cui un aumento dell'1% del tasso di rotazione²⁸ generava un'analoga diminuzione dell'indice di redditività delle banche al lordo delle imposte.

Strutture tariffarie opache costituiscono un ostacolo per i consumatori che desiderano trasferire il proprio conto, in quanto rendono difficile o addirittura impossibile, nel caso di confronti transfrontalieri, la ricerca di un prodotto migliore. L'effettivo trasferimento può aver luogo soltanto dopo che il consumatore abbia operato una scelta sulla base di informazioni trasparenti e facilmente comprensibili sulle spese. Gli ostacoli al cambiamento di conto possono quindi scoraggiare definitivamente molti consumatori al termine di un lungo processo. In altri termini, in un contesto transfrontaliero la trasparenza delle tariffe e/o i meccanismi di trasferimento non possono essere realmente efficaci se non si eliminano gli ostacoli che impediscono ai consumatori di accedere ai mercati di altri paesi.

Insieme, questi tre tipi di problemi portano all'esclusione finanziaria di determinati gruppi di consumatori, ostacolano la mobilità dei consumatori e indeboliscono la concorrenza e l'efficienza nei mercati dei conti di pagamento. Essi generano inoltre difficoltà di ordine pratico in termini di tempo, sforzi e costi economici sia per i consumatori che per le imprese che desiderano circolare all'interno dell'UE, con conseguenze negative per la crescita e la flessibilità dell'economia.

5. OBIETTIVI

L'obiettivo generale della presente iniziativa è quello di creare un mercato unico efficiente e competitivo (articolo 114, paragrafo 1, del trattato) dotato di un livello elevato di protezione dei consumatori (articolo 114, paragrafo 3, del trattato), che favorisca una crescita economica equilibrata e una maggiore inclusione economica. Nella tabella che segue sono descritti gli obiettivi della presente valutazione d'impatto.

²⁷ *Report on the retail banking sector inquiry*, SEC(2007) 106, Commissione europea, 31 gennaio 2007; http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/inquiries/sec_2007_106.pdf

²⁸ Definito come la percentuale di clienti che cambia prestatore in un dato anno.

Obiettivi generali	
<ul style="list-style-type: none"> • Rafforzare la fiducia dei consumatori • Ampliare le possibilità di scelta dei consumatori dal punto di vista sia della qualità dei prodotti che delle riduzioni di prezzo • Agevolare l'inclusione finanziaria e quindi la mobilità dei clienti • Agevolare l'attività transfrontaliera dei prestatori di conti di pagamento • Garantire condizioni eque di concorrenza fra gli operatori di mercato 	
Obiettivi specifici	Obiettivi operativi
<i>Accesso ai servizi di base</i>	
Agevolare l'accesso ai servizi di base (senza che tutti siano obbligati a disporre di un conto di pagamento)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ridurre di 6,4 milioni, entro il 2020, il numero di cittadini europei non aventi accesso a servizi bancari²⁹ ▪ Garantire l'accesso a tutti i mezzi di pagamento di base per tutti i consumatori titolari di conti di pagamento di base ▪ Agevolare l'accesso transfrontaliero ai servizi bancari di base per 3,5 milioni di consumatori entro il 2020³⁰ ▪ Sensibilizzare i consumatori sui conti di pagamento di base
<i>Presentazione e facilità di raffronto delle tariffe bancarie</i>	
Fare in modo che i consumatori europei dispongano di informazioni chiare, complete e comparabili sulle tariffe bancarie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mettere i consumatori in grado di comprendere le offerte delle banche e di valutarne il rapporto costi-benefici ▪ Rendere facilmente comparabili le offerte di conti di pagamento ▪ Aiutare i consumatori a scegliere l'offerta più consona alle loro esigenze ▪ Meglio informare i consumatori sulle commissioni effettivamente pagate ▪ Ridurre gli oneri a carico dei consumatori per il trasferimento dei conti
<i>Trasferimento del conto di pagamento</i>	
Fare in modo che i consumatori possano trasferire il conto di pagamento con facilità e rapidità	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Semplificare e agevolare il trasferimento dei conti. ▪ Fare in modo che i consumatori ricevano aiuto e informazioni adeguate sulle operazioni di trasferimento ▪ Ridurre a meno del 5% delle operazioni ricorrenti la percentuale di errori nei pagamenti o di mancati pagamenti ▪ Ridurre gli oneri finanziari diretti a carico dei consumatori per il trasferimento dei conti ▪ Limitare a un massimo di 14 giorni la durata dell'operazione di trasferimento ▪ Accrescere la mobilità degli utenti di conti di pagamento

6. NECESSITÀ DI UN INTERVENTO DELL'UNIONE

Dato che i conti di pagamento sono il prodotto finanziario per il quale è maggiore la probabilità di acquisto a livello transfrontaliero³¹, è fondamentale trovare soluzioni adeguate ai problemi descritti sopra. Le conseguenze dell'inazione sono gravi, e possono tra l'altro ostacolare lo sviluppo di un mercato interno pienamente funzionante, con effetti significativi sui consumatori, sulle imprese e sull'economia in generale.

Le iniziative di regolamentazione ed autoregolamentazione presentate nella sezione 2 si sono dimostrate inefficaci. Nonostante sia stato pubblicamente annunciato l'avvio di una revisione del mercato dei conti bancari³², sono poche, se non addirittura inesistenti, le iniziative promosse a livello nazionale per migliorare la situazione. La Commissione si è impegnata a intervenire in caso di insuccesso di queste iniziative.

Secondo il principio della sussidiarietà, l'azione a livello UE può essere adottata solo se gli obiettivi previsti non possono essere raggiunti dai singoli Stati membri. Anche se è vero che non sempre

²⁹ La strategia Europa 2020 mira a ridurre di almeno 20 milioni entro il 2020 il numero di persone che si trovano in situazione di povertà o di esclusione sociale grazie, tra l'altro, a un migliore accesso ai servizi essenziali e alla lotta contro l'esclusione finanziaria.

<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=751&langId=en>

³⁰ Ibid.

³¹ Cfr. nota 9.

³² Cfr. nota 4.

l'intervento dell'UE è in grado di incidere sugli aspetti più immateriali dell'accesso transfrontaliero ai servizi bancari, come la lingua o la distanza, vi sono diverse ragioni per cui esso è giustificato per conseguire gli obiettivi precedentemente illustrati.

Agevolare il corretto funzionamento del mercato interno ed evitare distorsioni di concorrenza nel settore dei servizi bancari al dettaglio

Un'iniziativa dell'UE consentirà di affrontare meglio i fattori che impediscono l'esercizio dell'attività in un altro Stato membro o che ne fanno aumentare i costi rispetto ai costi sostenuti dai prestatori nazionali. L'azione dell'UE consentirà di aumentare l'efficienza, evitare la creazione di nuove barriere e rafforzare il mercato dei servizi finanziari al dettaglio. L'attuale mancanza di condizioni di parità tra gli operatori di mercato limita la concorrenza e si traduce in opportunità mancate. A questo si aggiungono la scarsa mobilità dei consumatori e l'inefficienza dei meccanismi di trasferimento, che impediscono ai nuovi operatori sul mercato di acquisire nuovi clienti. L'inazione o le iniziative intraprese dai soli Stati membri rischiano di dar vita a regolamentazioni diverse, che rendono i mercati non competitivi e generano livelli diseguali di protezione dei consumatori nell'UE. Infine è necessario un approccio comune per definire modalità di presentazione delle spese bancarie che ne garantiscano la comparabilità; tali modalità dovranno applicarsi sia sui mercati nazionali che su quelli transfrontalieri, in quanto norme distinte incentrate sulla sola attività transfrontaliera possono portare a un'ulteriore frammentazione dei mercati nazionali.

Dare più potere ai consumatori aiutandoli a compiere scelte informate e a sfruttare le possibilità offerte dal mercato unico

I problemi individuati danneggiano i consumatori in quanto ne minano la fiducia, comportano costi più elevati e riducono la mobilità dei clienti a livello sia interno che transfrontaliero, e rappresentano quindi un costo per la società nel suo insieme. In un mercato unico competitivo ed efficiente, caratterizzato da un livello elevato di protezione dei consumatori, tutti i cittadini dell'UE disporranno degli strumenti necessari per cercare il prodotto più consono alle loro esigenze in ogni paese dell'UE.

Permettere a tutti i cittadini europei di accedere ai servizi essenziali e di beneficiare del mercato unico promuovendo l'inclusione economica e finanziaria

In mancanza di un intervento dell'Unione sarà difficile fare in modo che tutti i cittadini dell'UE possano beneficiare del mercato unico. L'esistenza di condizioni uniformi a livello dell'UE aiuterà i consumatori a sfruttare pienamente le possibilità offerte dall'integrazione del settore finanziario europeo, in quanto *faciliterà l'inclusione finanziaria consentendo a tutti i consumatori di trarre pieno beneficio dal mercato interno (per esempio grazie alla partecipazione al commercio elettronico e quindi al mercato digitale, anche per quanto riguarda beni e servizi transfrontalieri più competitivi)*. L'accesso a servizi essenziali quali i servizi bancari di base³³ è parte integrante delle strategie di inclusione attive per il reinserimento delle persone più lontane dal mercato del lavoro. Esso rientra pertanto tra le azioni delineate dalla piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale, una delle iniziative faro della strategia Europa 2020 intesa a conseguire una crescita inclusiva nell'UE.

Un'iniziativa fondata sull'articolo 114 del TFUE contribuirebbe a conseguire l'obiettivo dell'instaurazione e del corretto funzionamento di un mercato interno caratterizzato da un livello elevato di protezione dei consumatori e ad evitare distorsioni di concorrenza nel settore dei servizi bancari al dettaglio. Un'iniziativa di questo tipo rispetterà i principi di sussidiarietà e proporzionalità, in quanto è ovvio che gli obiettivi previsti non possono essere raggiunti dai soli Stati membri. Su questa base risulta giustificato l'intervento dell'UE nel settore dei conti di pagamento.

³³ Insieme a vari servizi di sostegno quali l'assistenza sanitaria, l'assistenza all'infanzia, l'edilizia popolare o l'apprendimento permanente.

7. OPZIONI POSSIBILI, VALUTAZIONE DELL'IMPATTO E CONFRONTO

Le tabelle seguenti riassumono le opzioni politiche. Le opzioni prescelte sono state evidenziate.

7.1 Accesso ai servizi di base

Opzione	Sintesi
1	Nessuna azione a livello dell'UE
2	Fare in modo che le disposizioni della raccomandazione siano applicate
3	Modificare le disposizioni della raccomandazione relative ai beneficiari A: Introdurre il diritto universale a un conto di pagamento di base B: Introdurre il diritto a un conto di pagamento di base per i residenti nazionali C: Introdurre il diritto a un conto di pagamento di base per i non residenti che hanno un legame col paese in cui desiderano aprire un conto
4	Migliorare le caratteristiche del conto di pagamento di base A: Estendere l'elenco dei servizi di base ai servizi bancari via internet e agli acquisti online B: Ampliare l'elenco dei servizi di base per includervi la possibilità di un piccolo scoperto di conto o di un cuscinetto (buffer) C: Indicare un saldo minimo che non può essere oggetto di sequestro D: Garantire che le caratteristiche del conto di pagamento non abbiano carattere discriminatorio

È fondamentale garantire l'accesso a un conto di pagamento di base per tutti i cittadini, in particolare ai consumatori vulnerabili. L'opzione 2 sarebbe la più efficace sia per i residenti che per i non residenti. Vi è motivo di ritenere che le opzioni 4A, B e C attrarrebbero numerosi consumatori che non dispongono di un conto bancario e migliorerebbero l'accesso ai diversi mezzi di pagamento, dal momento che ciascuna di esse introduce una caratteristica supplementare. L'opzione 4A offre le maggiori possibilità di attrarre nuovi consumatori; anche l'opzione 4D consentirebbe di attirare numerosi consumatori sprovvisti di conto, specie consumatori mobili, in quanto permetterebbe di utilizzare il conto nello stesso modo in tutta l'UE. La combinazione delle opzioni 2, 4A e 4D è la più efficace per far fronte ai problemi del mercato e conseguire gli obiettivi fissati. Le opzioni 4A e 4D sono conformi alle raccomandazioni del Parlamento europeo, in base alle quali *"Lo strumento legislativo dovrebbe consentire agli utenti dei conti di pagamento di base di effettuare tutte le fondamentali operazioni di pagamento, ad esempio l'accreditamento di redditi o altre prestazioni, il pagamento di utenze o tributi nonché l'acquisto di beni e servizi, anche a distanza attraverso i canali comunemente a disposizione del pubblico a livello nazionale."*³⁴

7.2 Presentazione e facilità di raffronto delle tariffe bancarie

Opzione	Sintesi
1	Nessuna azione a livello dell'UE
2	Introdurre un tariffario standard nell'ambito delle procedure di apertura conto. Le spese comuni a tutti gli Stati membri sarebbero identificate a livello dell'UE e integrate a livello nazionale per coprire i 20 tipi di spesa più rappresentativi o almeno l'80% delle principali spese sostenute.
3	Introdurre l'obbligo di elaborare glossari dei termini relativi alle spese bancarie A: Terminologia non armonizzata B: Non basati su una terminologia pienamente armonizzata
4	Introdurre l'obbligo di istituire, a livello di Stato membro, siti internet indipendenti di confronto A: Un unico sito internet ufficiale in ogni Stato membro B: Siti di confronto autorizzati nell'ambito di un sistema di accreditamento
5	Introdurre l'obbligo di fornire esempi rappresentativi dei costi di tenuta di conti di pagamento A: Le banche elaborano i propri esempi rappresentativi B: Gli esempi rappresentativi sono prescritti dagli Stati membri

³⁴ Cfr. nota 15.

6	Elaborare profili d'uso dei clienti e fornire una simulazione dei costi ai potenziali titolari di conti correnti personali A: Le banche elaborano i propri profili clienti B: I profili clienti sono prescritti dagli Stati membri
7	Introdurre formulari standard dell'UE per le informazioni ex-ante sulle spese bancarie
8	Introdurre l'obbligo per le banche di fornire informazioni ex-post sulle spese sostenute
9	Introdurre formulari standard dell'UE per le informazioni ex-post sulle spese bancarie

L'opzione 2 impone l'elaborazione di tariffari a livello dell'UE e a livello nazionale sulla base di una terminologia standardizzata, cosa che agevolerebbe il raffronto tra le varie offerte e consentirebbe ai consumatori di verificare, comprendere e confrontare le varie commissioni. Questa soluzione contribuirebbe a creare condizioni di parità tra i prestatori in concorrenza sul mercato, dal momento che tutti i prestatori dell'UE sarebbero tenuti a rispettare gli stessi requisiti. L'opzione 8 è considerata efficace, soprattutto se abbinata all'opzione 2, in quanto permetterebbe di disporre di informazioni ex-post sulle stesse commissioni bancarie, offrendo ai consumatori un quadro comprensibile per scegliere in modo oculato. Il sito internet di confronto previsto dall'opzione 4B, insieme alle informazioni previste dalle opzioni 2 e 8, consente ai consumatori di confrontare le varie offerte e riduce i costi per le ricerche e l'operazione di trasferimento. L'opzione 4B risulta più efficace dell'opzione 4A per gli Stati membri, in quanto non li obbliga a creare un nuovo sito internet, ma potenzia i siti esistenti.

7.3 Trasferimento del conto di pagamento

Opzione	Sintesi
1	Nessuna azione a livello dell'UE
2	Fare in modo che i servizi di trasferimento conto siano conformi ai principi comuni
3	Rafforzare l'efficacia dei principi comuni A: Migliorare gli attuali principi comuni a livello nazionale B: Ampliare l'ambito di applicazione dei principi comuni migliorati estendendoli al trasferimento transfrontaliero a livello UE
4	Introdurre un servizio automatico di trasferimento per tutti gli accrediti e i pagamenti A: A livello nazionale B: A livello dell'UE
5	Introdurre la portabilità del conto di pagamento A: A livello nazionale B: A livello dell'UE

La soluzione più efficace a lungo termine sarebbe una combinazione delle opzioni 3B e 5B, che contribuirebbe in misura significativa al conseguimento di un mercato interno più integrato ed efficiente. Tuttavia sarebbe opportuno condurre ulteriori ricerche per analizzare le possibilità tecniche e i rischi connessi all'attuazione dell'opzione 5B. A tal fine l'Autorità bancaria europea potrebbe essere incaricata di effettuare analisi più approfondite per elaborare entro un dato termine una strategia efficace e tecnicamente fattibile. Attualmente l'opzione prescelta è la 3B.

8. IL PACCHETTO DI OPZIONI POLITICHE

La scelta di un "pacchetto" di opzioni politiche correlate ai tre settori di intervento contemplati dalla presente valutazione d'impatto risponde a criteri rigorosamente e fondamentalmente connessi agli obiettivi generali. Soltanto un intervento coordinato in ciascuno di questi tre settori consentirà di instaurare il diritto a un conto di pagamento di base per i cittadini dell'UE, stabilire norme comuni atte a garantire la trasparenza e la comparabilità delle spese bancarie e agevolare il trasferimento (transfrontaliero) dei conti bancari. La valutazione d'impatto prende in esame quattro pacchetti di opzioni che corrispondono a vari gradi di intervento dell'UE. Il pacchetto per il quale si opta raggruppa le combinazioni di opzioni prescelte, individuate nella sezione 7 per ciascuno dei tre settori di

intervento. Tra tutte le opzioni esaminate, si ritiene che questo pacchetto offra le migliori possibilità per migliorare il funzionamento del mercato interno, garantire un livello elevato di protezione dei consumatori in tutta l'UE, stimolare la crescita economica e favorire una maggiore inclusione finanziaria.

Un pacchetto di opzioni che trascurasse anche uno solo di questi elementi rischierebbe di creare un mercato unico non accessibile a tutti i cittadini dell'UE, accentuare ulteriormente la frammentazione del mercato, minacciare la concorrenza e limitare gli incrementi di efficienza.

9. IMPATTI CUMULATIVI

Le tre tabelle che seguono forniscono un quadro disaggregato dei costi e benefici delle opzioni prescelte per ciascuno dei tre settori di intervento. Diversi tipi di costi generati dal pacchetto di opzioni prescelte per gli istituti di credito e gli Stati membri dovrebbero essere cumulativi (ad esempio i costi per l'aggiornamento dei sistemi informatici e i costi cumulati ricorrenti connessi al personale supplementare necessario per la messa in conformità). Come descritto nella presente sezione, l'efficacia delle opzioni è stata valutata sulla base dei costi e benefici, quantificati e non quantificati, per le parti interessate.

Accesso a un conto di pagamento di base

Vantaggi totali a livello dell'UE (milioni di EUR/anno)	Opzione 2	Opzione 4(A)	Opzione 4(D)	Costi totali a livello dell'UE (milioni di EUR/anno)	Opzione 2	Opzione 4(A)	Opzione 4(D)
Consumatori:	542-2711	236-1179	68-339	Consumatori:	108-542	22-108	22-108
Vantaggi una tantum	Non quantificabili			Costi una tantum	0	0	0
Vantaggi annuali ricorrenti	542-2711	236-1179	68-339	Costi annuali ricorrenti	108-542	22-108	22-108
Prestatori di servizi di pagamento:	18-89	2-11	da -1,8 a -9	Prestatori di servizi di pagamento:	71-356	15-74	19-94
Vantaggi annuali ricorrenti	18-89	2-11	da -1,8 a -9	Costi una tantum	No	0	0
Stati membri:	18-89	2-11	2-11	Stati membri:	71-356	15-74	19-94
Vantaggi una tantum	Non quantificabili			Costi annuali ricorrenti	3,02	0	0,38
Vantaggi annuali ricorrenti	18-89	2-11	2-11	Costi una tantum	1,13	0	0,14
Imprese	32-160	16-80	4-20	Costi annuali ricorrenti	1,89	0	0,24
Vantaggi annuali ricorrenti	32-160	16-80	4-20	Imprese:	0	0	0

Facilità di raffronto delle tariffe bancarie e modalità di presentazione
Trasferimento del conto di pagamento

Vantaggi totali a livello dell'UE 2013-2022 (in milioni di euro)	Opzione 2	Opzione 4B	Opzione 5	Vantaggi totali a livello dell'UE 2013-2022 (in milioni di euro)	Opzione 3B
Vantaggi per i consumatori:				Consumatori:	
Diverso comportamento rispetto al trasferimento	584,87	731,08	1 462,16 2 702,57	Diverso comportamento rispetto al trasferimento	3 655,4 Marginale
Migliore gestione del conto				Riduzione dei costi diretti/indiretti	Non quantificabile
Enti creditizi:	Non quantificabile	Non quantificabile	Non quantificabile	Enti creditizi:	
Risparmi sui costi transfrontalieri				Risparmi sui costi transfrontalieri	
Opportunità commerciali				Opportunità commerciali	
Costi totali a livello dell'UE 2013-2022 (in milioni di euro)				Costi totali a livello dell'UE (in milioni di EUR)	
Enti creditizi:				Enti creditizi:	
una tantum	95,95-163,03	0,32-0,65	192,42-326,31	una tantum	67 - 129
ricorrenti	183,17-245,40	4,77-9,53	260,37-492,45	ricorrenti	2 041 - 2 649
Stati membri:				Stati membri:	
una tantum	0,05-0,08	0,36-0,66	0,07-0,11	una tantum	3
ricorrenti	0,06-1,17	3,48-6,74	0,81-1,59	ricorrenti	19

La valutazione ha individuato in uno strumento politico vincolante per tutti i settori lo strumento più adatto, anche nel caso di opzioni combinate. Su base cumulativa, le tre serie di opzioni prescelte sono complementari e non producono effetti divergenti.

Il pacchetto di opzioni prescelte cambierà veramente la situazione a favore dei **consumatori**. Le misure sull'accesso permetteranno di ridurre il numero di cittadini che non fruiscono di servizi bancari e di creare al tempo stesso un mercato interno dei conti di pagamento pienamente funzionante, efficiente e competitivo. I consumatori beneficeranno, ovunque si trovino, di un migliore accesso ai loro fondi, godranno di maggiore sicurezza grazie a un minore ricorso alle operazioni in contante, disporranno di una scelta più vasta di beni e servizi per i quali è indispensabile il pagamento elettronico, potranno accedere più facilmente all'alloggio e all'occupazione e si sentiranno meno esclusi dal punto di vista finanziario, economico e sociale. Un forte effetto positivo sulla fiducia dei consumatori contribuirà a rafforzare la domanda di conti di pagamento e a incoraggiare la mobilità dei consumatori a livello sia nazionale che transfrontaliero.

La concorrenza permetterà di ottenere incrementi di efficienza in termini di costi per gli **enti creditizi** (che potrebbero infatti realizzare economie di scala utilizzando gli stessi sistemi informatici, processi, sistemi di formazione del personale e così via in tutti gli Stati membri in cui operano), agevolare l'entrata di prestatori stranieri sul mercato e aumentare il potenziale di espansione del mercato per i prestatori competitivi. I benefici non quantificabili per gli enti creditizi consistono in una più vasta base di clientela cui proporre altri prodotti (come l'assicurazione sulla casa), in una riduzione dei costi e dei rischi connessi ai pagamenti in contante e nei vantaggi derivanti da un contributo al capitale e al finanziamento.

Le opzioni politiche prescelte comporteranno dei costi per gli **enti creditizi**, ma l'impatto globale sarà ragionevole. A breve termine, i costi sostenuti dai prestatori (quanto meno i costi quantificabili) dovrebbero superare i vantaggi. Tali costi saranno limitati da diversi fattori. In primo luogo, un certo numero di opzioni politiche è già attuato in diversi Stati membri. Secondariamente, si prevedono sostanziali sinergie tra le varie opzioni (ad esempio l'adeguamento dei sistemi informatici, la comunicazione interna e la formazione del personale). In terzo luogo, i prestatori potrebbero coprire i loro costi adeguando i prezzi dei conti di pagamento. Infine, i costi marginali legati all'accesso, al trasferimento e alla trasparenza diminuiranno nel tempo con l'aumentare del numero di aperture di conto.

I vantaggi per gli **Stati membri** e la società nel suo insieme consisterebbero in una riduzione dei costi delle prestazioni previdenziali o delle frodi in materia di prestazioni e imposte. Più in generale, il fatto di promuovere mercati bancari competitivi dovrebbe migliorare l'efficienza del mercato unico, cosa altamente auspicabile in un periodo di crisi economica. Questi vantaggi dovrebbero rafforzarsi reciprocamente, accrescendo la fiducia di consumatori e imprese e stimolando in questo modo la crescita.

La presente proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'UE o delle agenzie dell'UE. Il pacchetto proposto comporterà vantaggi significativi per le **imprese dell'Unione**, che potrebbero trarre sostanziale beneficio da un migliore accesso ai conti di pagamento, con tutta probabilità senza dover sostenere costi supplementari. Le opzioni prescelte creeranno le condizioni per un mercato più ampio per i loro beni e servizi. Inoltre, il ricorso a strumenti non discriminatori e a funzioni *online* per i servizi bancari potrebbe favorire la crescita del commercio transfrontaliero.

Il principale **onere amministrativo** deriverà dalla necessità per gli enti creditizi di adeguare i loro processi interni alle prescrizioni riguardanti le informazioni destinate ai consumatori e alle autorità. Si tratterà essenzialmente dei costi necessari per adeguare i sistemi e i materiali informativi. Gli Stati membri dovranno farsi carico dei costi necessari per organizzare e realizzare campagne d'informazione destinate a sensibilizzare maggiormente i consumatori in merito ai loro diritti. L'onere amministrativo per i consumatori dovrebbe ridursi, dal momento che l'apertura di un conto richiederà meno documenti e giustificativi.

10. CONCLUSIONE

Un pacchetto legislativo sui conti di pagamento che permetta di conciliare le specificità nazionali e di garantire nel contempo l'accesso ai servizi di pagamento di base, la comparabilità e la trasparenza delle tariffe bancarie e che agevoli il trasferimento dei conti bancari consentirà di conseguire gli obiettivi stabiliti nella presente valutazione d'impatto e di conformarsi alle risoluzioni del Parlamento europeo e all'invito all'azione contenuto nell'Atto per il mercato unico II. La Commissione dovrà valutare l'adeguatezza e l'efficacia del pacchetto proposto dopo la sua attuazione. Tale esame potrebbe comprendere una consultazione pubblica, un programma di acquisti simulati (mystery shopping) e l'analisi dei reclami dei consumatori. Si dovrà altresì tener conto di indicatori quali il numero di consumatori che non hanno accesso ai servizi bancari, l'uso di sistemi di pagamento elettronici e il numero di consumatori che hanno effettuato un cambiamento di conto.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2014/92/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 23 LUGLIO 2014, SULLA COMPARABILITÀ DELLE SPESE RELATIVE AL CONTO DI PAGAMENTO, SUL TRASFERIMENTO DEL CONTO DI PAGAMENTO E SULL'ACCESSO AL CONTO DI PAGAMENTO CON CARATTERISTICHE DI BASE.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

La legge 24 dicembre 2012 n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" (che ha abrogato e sostituito la legge 4 febbraio 2005, n. 11) stabilisce una specifica procedura di recepimento della normativa europea, che prevede la presentazione al Parlamento da parte del Governo di un disegno di legge annuale con il quale viene assicurato, mediante il conferimento di delega legislativa, il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea. A tale strumento della "legge di delegazione europea" si aggiunge quello della "legge europea", volta ad assicurare l'adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale a quello europeo mediante norme di attuazione diretta.

In ossequio a quanto previsto dall'articolo 29 della citata legge n. 234 del 2012, la legge n. 170 del 12 agosto 2016, pubblicata nella G.U. n. 204 del 1 settembre 2016, ed entrata in vigore il 16 settembre 2016 (*legge di delegazione europea 2015*), reca all'articolo 14 i criteri di delega per il recepimento della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (cosiddetta *Payment Accounts Directive*, di seguito PAD).

La PAD detta disposizioni, tra l'altro, in materia di:

- i) trasparenza e comparabilità delle spese addebitate ai consumatori per i "conti di pagamento" detenuti nell'Unione (Capo II);*
- ii) trasferimento del "conto di pagamento" e/o dei servizi ad esso connessi (anche senza la chiusura del precedente "conto di pagamento") all'interno di un Stato membro e norme per agevolare l'apertura di un "conto di pagamento" transfrontaliero da parte dei consumatori (Capo III);*
- iii) diritto di accesso al "conto di pagamento" con "caratteristiche di base" (Capo IV).*

La PAD è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea avvenuta il 28.08.2014.

Ai sensi dell'articolo 29, par. 1, della PAD, entro il 18 settembre 2016 gli Stati membri adottano e pubblicano, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla PAD stessa.

Tuttavia, poiché la legge di delegazione europea 2015 è entrata in vigore il 16 settembre 2016 e dal momento che, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012, "*per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge*", il decreto legislativo di recepimento della PAD dovrà essere approvato in via preliminare dal Governo entro il 16 dicembre 2016 (c.d. bonus di tre mesi di cui all'articolo 31, co. 1, della L. 234/2012). Le Commissioni parlamentari hanno poi 40 giorni per formulare propri pareri e il provvedimento potrà essere

approvato dal Governo, in via definitiva, entro il 16 marzo 2016 (articolo 31, co. 3, della L. 234/2012).

L'articolo 28, par. 1, della PAD, prevede, inoltre, che entro il 18 settembre 2019, la Commissione europea presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della PAD stessa, corredata, se del caso, da una proposta legislativa.

Con riguardo al contenuto della delega legislativa conferita al Governo ai sensi del predetto articolo 14 della legge 170/2016 (legge di delegazione europea 2015) per l'attuazione della PAD, quest'ultimo stabilisce che

“1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, il Governo è tenuto a seguire, oltre le procedure, i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2014/92/UE e dei relativi atti delegati adottati dalla Commissione europea, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia; le disposizioni di attuazione della Banca d'Italia sono emanate senza necessità di previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR); nell'esercizio dei poteri regolamentari la Banca d'Italia tiene conto delle linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea ai sensi della direttiva 2014/92/UE e assicura il coordinamento con la vigente disciplina applicabile al conto di pagamento ai sensi del titolo VI del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) designare la Banca d'Italia quale autorità amministrativa competente e quale punto di contatto ai sensi degli articoli 21 e 22 della direttiva 2014/92/UE, attribuendole i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla medesima direttiva;

c) estendere alla violazione degli obblighi stabiliti dalla direttiva 2014/92/UE e dall'articolo 127, comma 01, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le sanzioni amministrative previste dal medesimo testo unico per l'inosservanza delle disposizioni del titolo VI dello stesso testo unico;

d) avvalersi della facoltà di non applicare, se rilevante, la direttiva 2014/92/UE alla Banca d'Italia e alla Cassa depositi e prestiti Spa;

e) con riferimento al documento informativo sulle spese previsto dall'articolo 4 della direttiva 2014/92/UE:

1) consentire che sia richiesta l'inclusione nel documento informativo di un indicatore sintetico dei costi complessivi che sintetizzi i costi totali annui del conto di pagamento per i consumatori;

2) prevedere che il documento informativo sia fornito insieme con le altre informazioni precontrattuali richieste dalla vigente disciplina applicabile al conto di pagamento;

f) con riferimento al riepilogo delle spese previsto dall'articolo 5 della direttiva 2014/92/UE, prevedere che esso sia fornito insieme con le altre informazioni oggetto delle comunicazioni periodiche richieste dalla vigente disciplina applicabile al conto di pagamento;

g) nel dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 7 della direttiva 2014/92/UE sui siti internet di confronto, fare riferimento per quanto possibile alle iniziative private e prevedere che tali disposizioni tengano conto dell'entrata in vigore della disciplina relativa al documento informativo sulle spese e al riepilogo delle spese previsti, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 della direttiva 2014/92/UE;

h) per quanto concerne il trasferimento del conto di pagamento previsto dal capo III della direttiva 2014/92/UE:

1) curare il raccordo con la disciplina di cui agli articoli 2 e 2-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, prevedendone la confluenza nel testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

2) stabilire che, quando il prestatore di servizi di pagamento trasferente cessa di accettare i bonifici in entrata e gli addebiti diretti sul conto di pagamento del consumatore, è tenuto a informare tempestivamente il pagatore o il beneficiario delle ragioni del rifiuto dell'operazione di pagamento;

3) valutare se introdurre meccanismi di trasferimento alternativi, purché siano nell'interesse dei consumatori, senza oneri supplementari per gli stessi e nel rispetto dei termini previsti dalla direttiva 2014/92/UE;

i) con riferimento alla disciplina del conto di pagamento con caratteristiche di base, di cui al capo IV della direttiva 2014/92/UE:

1) imporre l'obbligo di offrire il conto di pagamento con caratteristiche di base alle banche, alla società Poste italiane Spa e agli altri prestatori di servizi di pagamento relativamente ai servizi di pagamento che essi già offrono;

2) prevedere che i prestatori di servizi di pagamento possano rifiutare la richiesta di accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base se il consumatore è già titolare in Italia di un conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE, salvo il caso di trasferimento del conto, oppure per motivi di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

3) prevedere la possibilità di includere, tra i servizi che i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a offrire con il conto di pagamento con caratteristiche di base, anche servizi ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE, tenendo conto delle esigenze dei consumatori a livello nazionale, esclusa la concessione di qualsiasi forma di affidamento;

4) per i servizi inclusi nel conto di pagamento con caratteristiche di base, diversi da quelli richiamati dall'articolo 17, paragrafo 5, della direttiva 2014/92/UE, prevedere, ove opportuno, un numero minimo di operazioni comprese nel canone annuo e stabilire che il canone annuo e il costo delle eventuali operazioni eccedenti siano ragionevoli e coerenti con finalità di inclusione finanziaria;

5) esercitare la facoltà, prevista dall'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva 2014/92/UE, di ammettere l'applicazione di diversi regimi tariffari a seconda del livello di inclusione bancaria del consumatore, individuando le fasce di clientela socialmente svantaggiate alle quali il conto di pagamento con caratteristiche di base è offerto senza spese;

6) promuovere misure a sostegno dell'educazione finanziaria dei consumatori più vulnerabili, fornendo loro orientamento e assistenza per la gestione responsabile delle loro finanze, informarli circa l'orientamento che le organizzazioni di consumatori e le autorità nazionali possono fornire loro e incoraggiare le iniziative dei prestatori di servizi di pagamento volte a combinare la fornitura di un conto di pagamento con caratteristiche di base con servizi indipendenti di educazione finanziaria;

l) mantenere, ove non in contrasto con la direttiva 2014/92/UE, le disposizioni vigenti più favorevoli alla tutela dei consumatori;

m) apportare alla normativa vigente le abrogazioni e le modificazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

2. *Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*".

Al riguardo sono stati presentati i seguenti OdG in Assemblea:

Atto Camera 3540

Ordine del Giorno 9/3540-A/9, presentato da Busin, Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, accolto nella seduta del 21 aprile 2016

e

Atto Senato 2345

Ordine del Giorno G/2345/14/14, presentato da Comaroli, Tosato, Candiani, accolto nella seduta del 10 giugno 2016

impegnano il Governo ad:

"**adottare apposite iniziative affinché nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2014/92/UE sia previsto un sistema di tutela più ampio dei risparmiatori investitori non professionisti, stabilendo che ogni sito internet di confronto sia informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto**"

Atto Camera 3540

Ordine del Giorno 9/3540-A/10, presentato da Simonetti, Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, accolto nella seduta del 21 aprile 2016

e

Atto Senato 2345

Ordine del Giorno G/2345/15/14 e Ordine del Giorno G/2345/16/14, presentati da Comaroli, Tosato, Candiani, accolti nella seduta del 10 giugno 2016

impegnano il Governo ad:

"**valutare le apposite iniziative affinché nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2014/92/UE sia previsto l'obbligo di gratuità, per i prestatori di servizi di pagamento, per ogni tipologia di servizio informativo previsto dall'articolo 13 del presente disegno di legge**" (ora articolo 14 legge di delegazione europea 2015).

Atto Camera 3540

Ordine del Giorno 9/3540-A/31, presentato da Rondini, Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, accolto nella seduta del 21 aprile 2016

e

Atto Senato 2345

Ordine del Giorno G/2345/15/14 e Ordine del Giorno G/2345/16/14, presentati da Comaroli, Tosato, Candiani, accolti nella seduta del 10 giugno 2016

impegnano il Governo ad:

"**adottare apposite iniziative affinché nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2014/92/UE sia stabilito che, in alcun modo, i prestatori di servizi di pagamento possono prevedere oneri di qualsiasi tipo a carico dei consumatori, in compensazione dei maggiori costi sostenuti per i nuovi obblighi informativi di cui sono destinatari**".

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nazionale di riferimento è definito dei seguenti provvedimenti legislativi:

1. decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB);

2. decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
3. decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante l'attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE;
4. decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;
5. convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia, l'Associazione Bancaria Italiana, Poste Italiane S.p.A. e l'Associazione Italiana Istituti di pagamento e di moneta elettronica, prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed, in particolare, i commi 3, 4, 5, 6, 8 e 9, ultimo periodo;
6. decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 33;
7. legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
8. legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Lo schema di decreto legislativo va a modificare ed integrare il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB).

Le modifiche apportate al TUB incidono sul:

- **Titolo VI**, dedicato alla “Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti”, nel quale viene introdotto un **nuovo capo II-ter** in tema di “Disposizioni particolari relative ai conti di pagamento”. Le norme primarie contengono rinvii alla normativa secondaria per la definizione delle disposizioni di dettaglio, contenute anche nelle norme tecniche emanate dall'Autorità Bancaria Europea. Vi è anche una modifica del comma 3-*bis* dell'articolo 128-*bis* (Risoluzione delle controversie), del Capo III (Regole generali e controlli) nel quale la parola «reclamo» è sostituita con la parola «esposto» e le parole «al reclamante» con «all'esponente».
- **Titolo VIII**, dedicato alle “Sanzioni”, viene modificato l'articolo 144 per adeguare il regime sanzionatorio all'introduzione delle disposizioni di attuazione della PAD.

Si rileva, altresì, la necessità di conseguenziali modifiche di parti della regolamentazione secondaria di Banca d'Italia per un completo allineamento dell'ordinamento nazionale nonché dell'adozione di decreti ministeriali attuativi di alcune disposizioni (*i.e.* art. 126-*terdecies*, comma 3, 126-*vicies-semel*, comma 1, 126-*vicies-bis*, comma 2, 126-*vicies-quater*, comma 1, del TUB e nuovo comma 15 dell'articolo 2 del decreto legge n. 3/2015, come sostituito ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto legislativo in questione).

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, anche in considerazione del fatto che la materia rientra tra quelle in cui lo Stato ha legislazione esclusiva ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. a), e), g) e l), della Costituzione.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate. La bozza di decreto legislativo ha ad oggetto materie non suscettibili di ulteriore delegificazione, né di applicazione di strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano altri progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento. Ciò posto, risulta che l'articolo 12 della legge di delegazione europea 2015 (legge n. 170/2016) contiene altresì delega al Governo ad adottare – entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge – un decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (c.d. PSD2). Al riguardo il comma 1, lettera o), dello stesso art. 12, prevede che nell'esercizio di tale delega il Governo è tenuto, tra l'altro, ad “apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo e la complessiva razionalizzazione della disciplina di settore”.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il decreto legislativo in oggetto è coerente con le politiche e gli obiettivi dell'UE. Le misure previste consentiranno di promuovere lo sviluppo del mercato interno e, attraverso la maggiore comparabilità delle spese e una maggiore facilità nella trasferibilità dei servizi legati ai conti di pagamento, permetteranno ai consumatori in tutti gli Stati membri di godere appieno dei benefici che ne derivano. Il miglioramento dell'integrazione del mercato UE dei conti di pagamento è

perseguito, inoltre, eliminando le discriminazioni sull'accesso al conto di pagamento basate sulla residenza ed assicurando l'accesso al conto di pagamento con caratteristiche "di base" in tutta l'Unione. Stimolando la concorrenza tra i prestatori di servizi di pagamento e agevolando la partecipazione dei consumatori al mercato unico, la PAD intende, inoltre, aumentare il volume delle operazioni nell'Unione e contribuire al conseguimento del più generale obiettivo della crescita economica.

Il presente decreto integra le misure adottate dalla Commissione con la direttiva 2015/2366 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (c.d. PSD2 – *Payment Services Directive 2*). La PSD2 prevede l'armonizzazione delle norme in materia di trasparenza delle spese, allo scopo di ridurre il costo dei sistemi di pagamento per i prestatori di servizi di pagamento. La PAD, da parte sua, mira direttamente ad armonizzare la terminologia e la presentazione delle spese e definisce standard qualitativi per gli strumenti di informazione in modo da facilitare il confronto tra conti di pagamento. Inoltre, prevede norme per favorire il trasferimento del conto di pagamento e servizi con questi connessi, nonché per garantire l'accesso ai servizi di pagamento di base.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

La procedura di infrazione 2016/0774 è stata recentemente avviata dalla Commissione europea per mancato recepimento della direttiva entro il termine di recepimento della PAD, scaduto il 18 settembre 2016, laddove la delega al Governo per il recepimento della PAD è contenuta nella legge di delegazione europea 2015 entrata in vigore il 16 settembre 2016.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il provvedimento introduce nuove definizioni tramite l'inserimento del Capo II-ter al Titolo VI del TUB. Tuttavia, per evitare ridondanze e assicurare coerenza con la normativa già in vigore, non riproduce tutte le definizioni contenute nell'art. 2 della PAD per le quali è possibile il rinvio a quelle omologhe contenute nel d.lgs. n. 11/2010 (decreto di recepimento della Direttiva PSD 1) e a quelle già impiegate altrove nel medesimo TUB.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Le norme recate dallo schema di decreto legislativo in questione modificano alcune disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e vi introducono anche nuove disposizioni.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Come specificato nella PARTE I, la delega legislativa per recepimento della PAD è contenuta nell'art. 14 della legge n. 170 del 12/08/2016 (legge di delegazione europea 2015), pubblicata nella G.U. n. 204 del 01/09/2016 ed entrata in vigore il 16/09/2016. L'articolo 12 della legge di delegazione europea 2015 contiene altresì delega al Governo ad adottare – entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge – un decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (c.d. PSD2). Al riguardo, il comma 1, lettera o), dello stesso art. 12, prevede che nell'esercizio di tale delega il Governo è tenuto, tra l'altro, ad “apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo e la complessiva razionalizzazione della disciplina di settore”.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Con il presente decreto legislativo si prevede l'inserimento in normativa primaria delle sole disposizioni di applicazione generale contenute nella PAD, demandando, ove possibile, alla disciplina secondaria adottata da parte della Banca d'Italia e con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze (sentite la Consob e la Banca d'Italia) la definizione delle disposizioni di attuazione in ordine agli aspetti più tecnici e operativi della normativa e ai profili oggetto di vigilanza da parte della suddetta Autorità.

In particolare, la Banca d'Italia dovrà:

- ai sensi del comma 5 dell'articolo 126-*decies*, dettare disposizioni di attuazione del Capo II-*ter*, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva PAD e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea, al fine di assicurare la trasparenza e la comprensibilità delle informazioni per i consumatori, favorire la mobilità, agevolare l'accesso ai servizi bancari e finanziari da parte della clientela;
- ai sensi del comma 1 dell'articolo 126-*undecies* riguardante la "Terminologia standardizzata europea", pubblicare sul proprio sito web l'elenco dei servizi collegati al conto di pagamento più rappresentativi a livello nazionale, utilizzando la terminologia standardizzata definita dalla Commissione Europea; ai sensi del comma 2 dell'articolo 126-*undecies* pubblica l'elenco aggiornato in conformità a quanto previsto dall'art. 3, par. 6, della direttiva PAD; ai sensi del comma 4 dell'articolo 126-*undecies* detta disposizioni attuative per l'utilizzo di denominazioni e marchi commerciali da parte dei prestatori di servizi di pagamento;
- dettare disposizioni attuative del comma 2 dell'articolo 126-*duodecies* riguardante il "Documento informativo sulle spese" e il "Riepilogo delle spese";
- dettare disposizioni attuative dei commi 3 e 10 dell'articolo 126-*quinqüesdecies* riguardante il servizio di trasferimento collegato al conto di pagamento, in conformità alla procedura stabilita dall'articolo 10 della direttiva PAD.

Inoltre, con il decreto legislativo demanda al Ministro dell'Economia e delle Finanze di individuare, con decreto, le caratteristiche dell'ente certificatore della sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 126-*terdecies* e la procedura di accreditamento, ai sensi del comma 3 del richiamato articolo per i soggetti gestori dei siti web di confronto delle offerte relative ai conti di pagamento.

Per quanto concerne, invece, le norme relative all'accesso al conto di base, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dovrà essere definito il numero di operazioni annue incluse nel conto di base. Tale decreto dovrà individuare, per uno o più profili di clientela ai quali il conto di base è destinato, un numero di operazioni sufficiente a coprire l'uso personale da parte del consumatore, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 126-*vicies-semel* e come calcolare le spese applicabili ai sensi del comma 2 dell'articolo 126-*vicies-bis*.

Relativamente, inoltre, all'accesso al conto di base per particolari categorie di consumatori, di cui all'articolo 126-*vicies-quater*, le fasce di clientela socialmente svantaggiate e i titolari di trattamenti pensionistici ai quali il conto di base è offerto senza spese dovranno essere individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

In materia, ancora, di accesso al conto di base e nello specifico in tema di educazione finanziaria, la Banca d'Italia dovrà, in particolare:

- dettare disposizioni attuative dell'articolo 126-*vicies-quinquies* relativo alle informazioni sul conto di base;
- promuovere iniziative dirette a fornire ai consumatori, e in particolare a quelli appartenenti alle fasce di clientela socialmente svantaggiate, informazioni chiare e comprensibili sul conto di base, sulle relative condizioni generali di prezzo, sulle procedure per accedervi e sulle possibilità di ricorso a procedure alternative di risoluzione delle controversie;
- promuovere la redazione di codici di condotta per l'offerta indipendente di iniziative di educazione finanziaria da parte degli intermediari, finalizzate a favorire l'orientamento della clientela e l'assistenza per la gestione responsabile delle finanze personali.

Infine, per quanto riguarda il trasferimento del conto titoli (che il decreto legge n. 3/2015 ha assoggettato, in quanto compatibile, alla disciplina della PAD), l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo in oggetto, modifica il comma 15 dell'articolo 2 del decreto legge n. 3/2015 prevedendo che le modalità e i termini per il trasferimento dei conti di deposito titoli dovranno essere definiti dalla normativa secondaria (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Consob e la Banca d'Italia), attesa la limitata assimilabilità tra il conto di pagamento e il conto di deposito titoli con conseguente necessità, quindi, di dettare una disciplina *ad hoc* che coinvolga anche la Consob nella definizione delle norme attuative di competenza del MEF.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Non sono state utilizzate statistiche a livello nazionale.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/92/UE, SULLA COMPARABILITÀ DELLE SPESE RELATIVE AL CONTO DI PAGAMENTO, SUL TRASFERIMENTO DEL CONTO DI PAGAMENTO E SULL'ACCESSO AL CONTO DI PAGAMENTO CON CARATTERISTICHE DI BASE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015, e, in particolare, l'articolo 14, contenente principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti ed, in particolare, l'articolo 2 recante norme sul trasferimento dei servizi di pagamento connessi al rapporto di conto di pagamento e l'articolo 2-bis recante attuazione dell'articolo 11 della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di agevolazione dell'apertura di un conto transfrontaliero da parte dei consumatori;

Visto il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici;



Vista la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia, l'Associazione Bancaria Italiana, Poste Italiane S.p.A. e l'Associazione Italiana Istituti di pagamento e di moneta elettronica, prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed, in particolare, i commi 3, 4, 5, 6, 8 e 9, ultimo periodo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ... ;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ... ;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dello sviluppo economico;

Emana

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

1. Al Titolo VI dopo il Capo II-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

«Capo II-ter

Disposizioni particolari relative ai conti di pagamento

ART. 126-decies

(Oggetto, ambito di applicazione e definizioni)

1. Il presente capo reca disposizioni in materia di trasparenza e comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, trasferimento di taluni servizi connessi al conto di pagamento, accesso ai conti di pagamento con caratteristiche di base.
2. Il presente capo si applica ai conti di pagamento offerti a o sottoscritti da consumatori, che consentono almeno l'esecuzione di tutte le seguenti operazioni: versamento di fondi; prelievo di contanti; esecuzione e ricezione di operazioni di pagamento.
3. Ai fini del presente capo, l'espressione:
 - a) "servizi collegati al conto" indica tutti i servizi connessi all'apertura, alla gestione e alla chiusura di un conto di pagamento, ivi compresi l'apertura di credito, lo sconfinamento o le operazioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
 - b) "servizio di trasferimento" indica il trasferimento, su richiesta del consumatore, da un prestatore di servizi di pagamento ad un altro, delle informazioni su tutti o su alcuni ordini



permanenti di bonifico, addebiti diretti ricorrenti e bonifici in entrata ricorrenti eseguiti sul conto di pagamento, o il trasferimento dell'eventuale saldo positivo da un conto di pagamento d'origine a un conto di pagamento di destinazione, o entrambi, con o senza la chiusura del conto di pagamento di origine;

c) "operazioni in numero superiore" indica le operazioni, delle tipologie individuate ai sensi dell'articolo 126-*vicies semel*, comma 1, eseguite dal consumatore sul conto di base oltre i limiti numerici stabiliti ai sensi del medesimo articolo;

d) "operazioni aggiuntive" indica, in relazione al conto di base, i servizi e le operazioni, delle tipologie diverse da quelle individuate ai sensi dell'articolo 126-*vicies semel*, comma 1, che il consumatore può richiedere sul conto di base. Si applicano le definizioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e dall'articolo 121, comma 1, lettera f).

e) "consumatore" indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

f) "prestatori di servizi di pagamento" indica le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e Poste Italiane s.p.a., per le attività di bancoposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;

g) "conto di base" indica un conto di pagamento denominato in euro con le caratteristiche di cui alla sezione III.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, ai fini del presente capo si applicano inoltre le ulteriori definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2014/92/UE.

5. Per quanto non diversamente previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del capo II-*bis*.

6. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente capo, in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2014/92/UE e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea, al fine di assicurare la trasparenza e la comprensibilità delle informazioni per i consumatori, favorire la mobilità, agevolare l'accesso ai servizi bancari e finanziari da parte della clientela. Si applica l'articolo 126-*bis*, comma 5.

7. La Banca d'Italia è designata quale autorità competente per lo svolgimento dei compiti indicati dagli articoli 21 e 22 della direttiva 2014/92/UE.

8. Le norme del presente capo non si applicano a conti di pagamento eventualmente in essere presso la Banca d'Italia e la Cassa Depositi e Prestiti.

Sezione I

Trasparenza e comparabilità delle spese

ART. 126-*undecies*

(Terminologia standardizzata europea)

1. La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web l'elenco dei servizi collegati al conto di pagamento più rappresentativi a livello nazionale in conformità a quanto stabilito dalla direttiva 2014/92/UE. L'elenco impiega la terminologia standardizzata europea definita dalla Commissione Europea ai sensi della direttiva 2014/92/UE.

2. L'elenco dei servizi collegati al conto di pagamento più rappresentativi a livello nazionale è aggiornato in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2014/92/UE. La Banca d'Italia pubblica l'elenco nazionale aggiornato.

3. I prestatori di servizi di pagamento impiegano, ove applicabile, la terminologia standardizzata europea nei documenti previsti dall'articolo 126-*duodecies*, nei contratti e in



ogni altra informazione e comunicazione resa ai consumatori.

4. I prestatori di servizi di pagamento possono utilizzare denominazioni e marchi commerciali per individuare i propri servizi nelle comunicazioni e informazioni precontrattuali, contrattuali, commerciali e pubblicitarie indirizzate ai consumatori, nel rispetto dei limiti eventualmente stabiliti con disposizioni della Banca d'Italia.

ART. 126-duodecies

(Informazioni precontrattuali e comunicazioni periodiche)

1. I prestatori di servizi di pagamento forniscono ai consumatori le informazioni precontrattuali e le comunicazioni periodiche relative al conto di pagamento, rispettivamente, attraverso un "Documento informativo sulle spese" e un "Riepilogo delle spese" in conformità alle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6 e dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2014/92/UE.

2. Il Documento informativo sulle spese e il Riepilogo delle spese sono forniti insieme alle altre informazioni richieste per i conti di pagamento ai sensi dei capi I e II-*bis* secondo quanto previsto con disposizioni della Banca d'Italia.

3. I prestatori di servizi di pagamento mettono a disposizione dei consumatori un glossario dei principali termini impiegati nei documenti previsti dal presente articolo, redatto in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile.

4. Il "Documento informativo sulle spese" e il "Riepilogo delle spese" di cui al comma 1 sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia. Con disposizioni della Banca d'Italia sono stabiliti anche i casi e le modalità di calcolo, comunicazione e presentazione di un apposito indicatore sintetico di costo relativo al conto di pagamento, da includere almeno nel "Documento informativo sulle spese".

ART. 126-terdecies

(Siti web di confronto)

1. I prestatori di servizi di pagamento che offrono conti di pagamento destinati ai consumatori partecipano a uno o più siti web, costituiti anche per il tramite delle associazioni di categoria, per il confronto tra le offerte relative ai conti di pagamento, dandone indicazione sul proprio sito web, ove disponibile.

2. I siti web previsti dal comma 1:

a) sono accessibili gratuitamente dai consumatori;

b) consentono almeno il confronto delle spese applicabili per i servizi inclusi nell'elenco di cui all'articolo 126-*undecies*, comma 1, nonché dell'indicatore sintetico di costo previsto dalle disposizioni della Banca d'Italia;

c) sono funzionalmente indipendenti e assicurano parità di trattamento tra i prestatori di servizi di pagamento nella partecipazione al sito e nella visualizzazione dei risultati di ricerca;

d) contengono informazioni chiare e facilmente accessibili sull'identità dei soggetti che costituiscono e gestiscono il sito, nonché sui criteri utilizzati per il confronto tra le offerte, da definirsi in modo semplice e oggettivo;

e) impiegano un linguaggio facilmente comprensibile e, ove applicabile, la terminologia standardizzata europea di cui all'articolo 126-*undecies*;

f) forniscono informazioni corrette e aggiornate, indicando la data dell'ultimo aggiornamento;

g) comprendono un'ampia gamma di offerte di conti di pagamento rappresentative di una quota significativa del mercato e, nel caso in cui non forniscano un quadro completo del mercato, indicano chiaramente tale circostanza prima di mostrare i risultati della ricerca;



- h) prevedono adeguate procedure per la segnalazione di errori nelle informazioni pubblicate;
- i) non possono svolgere attività di mediazione;
- l) non possono rifiutare le richieste di adesione da parte dei prestatori di servizi di pagamento;
- m) escludono i prestatori di servizi di pagamento aderenti per i giustificati motivi previsti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia di cui al comma 3;
- n) pubblicano la lista dei prestatori di servizi di pagamento aderenti;
- o) dispongono della certificazione e di una verifica annuale positiva secondo quanto previsto dal comma 3.

3. La sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 è certificata e annualmente verificata da un ente specializzato, con apposita relazione. I titolari dei siti web inviano la relazione dell'ente specializzato alla Banca d'Italia che ne dà notizia sul proprio sito web. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono individuate le caratteristiche dell'ente certificatore, la procedura di accreditamento che dovrà garantire il rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza, correttezza e competenza, e i casi di giustificati motivi di esclusione di cui al comma 2, lettera m).

4. I prestatori di servizi di pagamento inviano al sito web i dati necessari per il confronto tra le offerte, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.

5. I titolari dei siti web comunicano la cessazione del funzionamento del sito alla Banca d'Italia.

ART. 126-*quaterdecies*

(Conti di pagamento offerti in un pacchetto insieme ad altri prodotti)

1. Quando il conto di pagamento è offerto congiuntamente ad altri prodotti o servizi diversi da quelli menzionati all'articolo 126-*decies*, comma 3, lettera a), come parte di un pacchetto, il prestatore di servizi di pagamento comunica al consumatore se l'acquisto del conto di pagamento è condizionato alla sottoscrizione dei prodotti o servizi offerti congiuntamente. Nel caso in cui sia consentito l'acquisto separato, il prestatore di servizi di pagamento fornisce separatamente al consumatore le informazioni relative ai prodotti o servizi offerti congiuntamente, in conformità alla disciplina eventualmente applicabile a ciascuno di essi e specificando almeno i costi e le spese relativi a ciascuno dei prodotti e servizi offerti con il pacchetto che possono essere acquistati separatamente.

2. È fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 21, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e dall'articolo 120-*octiesdecies*.

Sezione II

Trasferimento dei servizi di pagamento connessi al conto di pagamento

ART. 126-*quingulesdecies*

(Servizio di trasferimento)

1. I prestatori di servizi di pagamento forniscono il servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta a tutti i consumatori che intendono aprire o che sono titolari di un conto di pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento stabilito nel territorio della Repubblica.

2. Il servizio di trasferimento è avviato dal prestatore di servizi di pagamento ricevente su richiesta del consumatore. A tal fine, il consumatore rilascia al prestatore di servizi di pagamento ricevente una specifica autorizzazione all'esecuzione del servizio di trasferimento.



Quando i conti hanno due o più titolari, l'autorizzazione all'esecuzione del servizio di trasferimento è fornita da ciascuno di essi. Con riguardo alla forma dell'autorizzazione si applica l'articolo 117, commi 1 e 2. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente trasmette copia dell'autorizzazione al prestatore di servizi di pagamento trasferente ove richiesto da quest'ultimo; la richiesta non interrompe né sospende il termine per l'esecuzione del servizio di trasferimento.

3. Il servizio di trasferimento è eseguito entro dodici giorni lavorativi dalla ricezione da parte del prestatore di servizi di pagamento ricevente dell'autorizzazione del consumatore completa di tutte le informazioni necessarie, in conformità alla procedura stabilita dall'articolo 10 della direttiva 2014/92/UE. La Banca d'Italia può dettare disposizioni attuative del presente comma.

4. Attraverso l'autorizzazione il consumatore:

a) fornisce al prestatore di servizi di pagamento trasferente e al prestatore di servizi di pagamento ricevente il consenso specifico a eseguire ciascuna delle operazioni relative al servizio di trasferimento, per quanto di rispettiva competenza;

b) quando intende trasferire solo alcuni dei servizi collegati al conto di pagamento, identifica specificamente i bonifici ricorrenti in entrata, gli ordini permanenti di bonifico e gli ordini relativi ad addebiti diretti per l'addebito in conto che devono essere trasferiti;

c) indica la data a partire dalla quale gli ordini permanenti di bonifico e gli addebiti diretti devono essere eseguiti o addebitati a valere sul conto di pagamento di destinazione. Tale data è fissata ad almeno sei giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il prestatore di servizi di pagamento ricevente riceve i documenti trasmessi dal prestatore di servizi di pagamento trasferente;

d) indica se intende avvalersi della facoltà di ottenere il reindirizzamento automatico dei bonifici previsto dal comma 7.

5. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente è responsabile dell'avvio e della gestione della procedura per conto del consumatore. Il consumatore può chiedere al prestatore di servizi di pagamento ricevente di effettuare il trasferimento di tutti o di alcuni bonifici in entrata, ordini permanenti di bonifico o ordini di addebito diretto. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisce al prestatore di servizi di pagamento ricevente tutte le informazioni necessarie per riattivare i pagamenti sul conto di pagamento di destinazione, ivi comprese quelle relative ai bonifici ricorrenti in entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore-eseguiti sul conto di pagamento del consumatore nei precedenti tredici mesi. L'elenco dei bonifici ricorrenti in entrata eseguiti nei precedenti tredici mesi include almeno quelli eventualmente specificati dal consumatore nell'autorizzazione.

6. Quando le informazioni fornite dal prestatore di servizi di pagamento trasferente non sono sufficienti a consentire l'esecuzione del servizio di trasferimento entro il termine di cui al comma 3, ferma restando la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento trasferente ai sensi dell'articolo 126-septiesdecies, il prestatore di servizi di pagamento ricevente può chiedere al consumatore di fornire le informazioni mancanti.

7. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente assicura gratuitamente il reindirizzamento automatico dei bonifici ricevuti sul conto di pagamento di origine verso il conto di pagamento di destinazione detenuto presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente, per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data specificata nell'autorizzazione del consumatore all'esecuzione del servizio di trasferimento. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente, se cessa di accettare i bonifici in entrata alla scadenza dei 12 mesi o in mancanza di richiesta da parte del consumatore del servizio di reindirizzamento, è tenuto a informare tempestivamente il pagatore o il beneficiario delle ragioni del rifiuto dell'operazione di pagamento.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, il prestatore di servizi di pagamento trasferente assicura al consumatore la



fruizione dei servizi di pagamento fino al giorno precedente la data indicata dal consumatore nell'autorizzazione. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente assicura la fruizione dei servizi di pagamento a partire da tale data. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente non blocca gli strumenti di pagamento collegati al conto di origine prima della data indicata dal consumatore nell'autorizzazione.

9. Se il consumatore ha obblighi pendenti che non consentono la chiusura del conto di pagamento di origine, il prestatore di servizi di pagamento trasferente ne informa immediatamente il consumatore. In tal caso, resta fermo l'obbligo del prestatore di servizi di pagamento trasferente di effettuare tutte le operazioni necessarie all'esecuzione del servizio di trasferimento entro i termini previsti, ad eccezione della chiusura del conto di pagamento di origine. L'esecuzione del servizio di trasferimento non può essere condizionata alla restituzione da parte del consumatore di carte, assegni o altri strumenti di pagamento collegati al conto di origine.

10. La continuità nella fruizione dei servizi di pagamento è assicurata al consumatore anche quando il trasferimento del conto è l'effetto di operazioni di cessione di rapporti giuridici ad altro prestatore di servizi di pagamento, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.

ART. 126-sexiesdecies

(Spese applicabili per il servizio di trasferimento)

1. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisce le informazioni richieste dal prestatore di servizi di pagamento ricevente e relative all'elenco degli ordini permanenti in essere relativi a bonifici e le informazioni disponibili sugli ordini di addebito diretto che vengono trasferiti e ai bonifici ricorrenti in entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto di pagamento del consumatore nei precedenti tredici mesi, senza addebito di spese a carico del consumatore o del prestatore di servizi di pagamento ricevente.

2. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 4, il prestatore di servizi di pagamento trasferente e il prestatore di servizi di pagamento ricevente non addebitano spese al consumatore per il servizio di trasferimento.

3. Per il periodo di sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione da parte del consumatore, il prestatore di servizi di pagamento trasferente e il prestatore di servizi di pagamento ricevente consentono gratuitamente al consumatore l'accesso alle informazioni che lo riguardano rilevanti per l'esecuzione del servizio di trasferimento e relative agli ordini permanenti e agli addebiti diretti in essere presso il medesimo prestatore di servizi di pagamento.

4. Se nell'ambito del servizio di trasferimento il consumatore richiede la chiusura del conto di pagamento di origine, si applica l'articolo 126-septies, commi 1 e 3.

ART. 126-septiesdecies

(Obblighi informativi e responsabilità)

1. I prestatori di servizi di pagamento mettono a disposizione dei consumatori a titolo gratuito informazioni riguardanti il servizio di trasferimento. Il contenuto delle informazioni e le modalità con cui queste sono messe a disposizione del consumatore sono disciplinati ai sensi dei capi I e II-bis.

2. Salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore, anche non patrimoniale, in caso di mancato rispetto degli obblighi e dei termini per il trasferimento dei servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento inadempiente è tenuto a corrispondere al consumatore, senza indugio e senza che sia necessaria la costituzione in mora, una somma di denaro, a titolo di penale, pari a quaranta euro. Tale somma è maggiorata inoltre per ciascun giorno di ritardo di



un ulteriore importo determinato applicando alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento un tasso annuo pari al valore più elevato del limite stabilito ai sensi e in conformità all'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nel periodo di riferimento.

ART. 126-octiesdecies

(Apertura di un conto di pagamento in altro Stato comunitario)

1. Il consumatore titolare di un conto di pagamento che intenda aprire un conto di pagamento in un altro Stato comunitario può richiedere assistenza al prestatore di servizi di pagamento presso il quale detiene il conto. Se richiesto dal consumatore, il prestatore di servizi di pagamento di origine:

a) fornisce gratuitamente al consumatore le informazioni disponibili relative agli ordini permanenti di bonifico e agli addebiti diretti ordinati dal debitore attivi sul conto di pagamento, nonché quelle relative ai bonifici in entrata ricorrenti e agli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto del consumatore nei precedenti tredici mesi. Il prestatore di servizi di pagamento di origine informa altresì il consumatore che tale elenco non comporta per il nuovo prestatore di servizi di pagamento alcun obbligo di attivare servizi che esso non offre;

b) trasferisce l'eventuale saldo positivo del conto di origine verso il conto di pagamento aperto o detenuto dal consumatore presso il nuovo prestatore di servizi di pagamento, purché la richiesta del consumatore identifichi con precisione il prestatore di servizi di pagamento e il conto di destinazione;

c) chiude il conto di pagamento di origine.

2. Salvi eventuali obblighi pendenti del consumatore che impediscono la chiusura del conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di origine esegue le operazioni previste dal comma 1 alla data specificata dal consumatore nella richiesta. La data è fissata ad almeno sei giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta da parte del prestatore di servizi di pagamento di origine, salvo diverso accordo con il consumatore. Il prestatore di servizi di pagamento di origine comunica immediatamente al consumatore l'eventuale esistenza di obblighi pendenti che impediscono la chiusura del conto di pagamento.

Sezione III

Conto di base

ART. 126-noviesdecies

(Diritto al conto di base)

1. Le banche, la società Poste italiane s.p.a. e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati ad offrire servizi a valere su un conto di pagamento sono tenuti, limitatamente ai servizi di pagamento che essi offrono ai consumatori, a offrire un conto di pagamento denominato in euro con caratteristiche di base, "conto di base".

2. Tutti i consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione europea, senza discriminazioni e a prescindere dal luogo di residenza, hanno diritto all'apertura di un conto di base nei casi o secondo le modalità previste dalla presente sezione.

3. Ai fini della presente sezione, per consumatore soggiornante legalmente nell'Unione europea si intende chiunque abbia il diritto di soggiornare in uno Stato membro dell'Unione europea in virtù del diritto dell'Unione o del diritto italiano, compresi i consumatori senza fissa dimora e i richiedenti asilo ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status



dei rifugiati, del relativo protocollo del 31 gennaio 1967 nonché ai sensi degli altri trattati internazionali in materia.

ART. 126-*vicies*

(Apertura del conto di base)

1. Fermo restando l'obbligo di osservare le disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il prestatore di servizi di pagamento può rifiutare la richiesta di apertura di un conto di base solo in mancanza dei requisiti previsti dall'articolo 126-*noviesdecies* o se il consumatore è già titolare in Italia di un conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi indicati dall'allegato A salvo il caso di trasferimento del conto o salvo che il consumatore dichiara di aver ricevuto comunicazione dal proprio prestatore di servizi di pagamento che il conto verrà chiuso. A tal fine, prima di aprire un conto di base, il prestatore di servizi di pagamento può chiedere al consumatore di dichiarare per iscritto se lo stesso è già titolare in Italia di un conto di pagamento che gli consente di utilizzare tutti i servizi indicati dall'allegato A.
2. In caso di rifiuto di apertura del conto, il prestatore di servizi di pagamento ne informa il consumatore immediatamente, e al più tardi entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, per iscritto e senza spese, indicando le specifiche motivazioni del rifiuto e informando il cliente delle procedure di reclamo disponibili e della sua facoltà di inviare un esposto alla Banca d'Italia o di adire i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-*bis*. La comunicazione delle motivazioni del rifiuto non è tuttavia dovuta ove tale comunicazione sia in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126, o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
3. L'apertura del conto di base non può essere condizionata all'acquisto di servizi accessori o di azioni del prestatore di servizi di pagamento, salvo che questa condizione si applichi in modo uniforme a tutta la clientela del prestatore di servizi di pagamento.

ART. 126-*vicies semel*

(Caratteristiche del conto di base)

1. Il conto di base include, a fronte di un canone annuale onnicomprensivo, il numero di operazioni annue effettuabili senza addebito di ulteriori spese definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. Il decreto individua, per uno o più profili di clientela ai quali il conto di base è destinato, un numero di operazioni sufficiente a coprire l'uso personale da parte del consumatore. Le operazioni e i servizi inclusi nel conto di base comprendono almeno quelli elencati nell'allegato A, nonché le relative eventuali scritturazioni contabili. Sul conto di base non possono essere concesse aperture di credito né sconfinamenti.
2. Il titolare del conto di base può eseguire le operazioni avvalendosi, senza maggiori costi, dei canali telematici disponibili presso il prestatore di servizi di pagamento per i conti analoghi, fermo restando il possibile addebito di spese per le operazioni aggiuntive o in numero superiore.
3. Il titolare del conto può richiedere, ma il prestatore di servizi di pagamento non può imporre, l'effettuazione di operazioni aggiuntive o in numero superiore a quello individuato ai sensi del comma 1. Alle spese addebitabili per tali operazioni si applica l'articolo 126-*vicies-bis*. In ogni caso, il conto di base non può prevedere limiti al numero di operazioni che il consumatore può effettuare, in relazione ai servizi elencati nell'allegato A, in eccedenza rispetto a quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1.
4. Il prestatore di servizi di pagamento non agisce da intermediario, a qualsiasi titolo, per la



conclusione di contratti tra terzi fornitori di beni e servizi e titolari di conti di base.

ART. 126-*vicies bis*

(Spese applicabili)

1. Nessuna spesa, salvo il canone annuo onnicomprensivo e gli oneri fiscali previsti per legge, può essere addebitata al titolare del conto per il numero annuo di operazioni individuato ai sensi dell'articolo 126-*vicies semel*, comma 1, e le relative eventuali scritturazioni contabili.
2. Il canone annuo onnicomprensivo e il costo delle operazioni aggiuntive o in numero superiore sono ragionevoli e coerenti con finalità di inclusione finanziaria, avendo riguardo al livello di reddito nazionale e ai costi mediamente addebitati dai prestatori di servizi di pagamento a livello nazionale per i servizi collegati al conto di pagamento, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, tenendo anche conto delle condizioni dei soggetti socialmente svantaggiati.
3. Il costo delle operazioni in numero superiore non è in ogni caso superiore a quello pubblicizzato dallo stesso prestatore di servizi di pagamento per i conti di pagamento offerti a consumatori con esigenze di base.

ART. 126-*vicies ter*

(Recesso)

1. Il consumatore può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 126-*septies*, commi 1 e 3.
2. Il prestatore di servizi di pagamento può recedere dal contratto relativo al conto di base solo se ricorre una o più delle seguenti condizioni:
 - a) il consumatore ha usato intenzionalmente il conto per fini illeciti;
 - b) alla data del 31 dicembre il conto risulta incapiente e non movimentato per oltre 24 mesi consecutivi su ordine o su iniziativa del consumatore, salvo che il consumatore provveda al ripristino dei fondi entro il termine di preavviso indicato al comma 3;
 - c) l'accesso al conto di base è stato ottenuto dal consumatore sulla base di informazioni errate, determinanti per ottenerlo;
 - d) il consumatore non soggiorna più legalmente nell'Unione europea;
 - e) il consumatore, successivamente al conto di base, ha aperto in Italia un altro conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi indicati dall'allegato A.
3. In caso di recesso, il prestatore di servizi di pagamento comunica al consumatore i motivi del recesso con un preavviso di almeno due mesi per iscritto e senza spese. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e c), il recesso ha effetto immediato. Si applicano l'articolo 126-*septies*, comma 3 e, con riferimento alla comunicazione delle motivazioni del recesso, l'articolo 126 e le disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
4. Nella comunicazione del recesso il consumatore è informato delle procedure di reclamo disponibili, della sua facoltà di inviare un esposto alla Banca d'Italia o di adire i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-*bis*.
5. Fermo restando il divieto di concedere aperture di credito o sconfinamenti sul conto di base, il prestatore di servizi di pagamento può disporre, per eventuali situazioni di incapienza, la sospensione dei servizi collegati al conto fino al ripristino dei fondi.

ART. 126-*vicies quater*

(Conti di base per particolari categorie di consumatori)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono



individuare le fasce di clientela socialmente svantaggiate e i titolari di trattamenti pensionistici ai quali il conto di base è offerto senza spese. Il medesimo decreto definisce altresì le condizioni e le modalità per l'accesso ai conti di base gratuiti e le loro caratteristiche.

2. Il conto di base riservato alle fasce di clientela socialmente svantaggiate individuate ai sensi del comma 1 è esente dall'imposta di bollo.

ART. 126-*vicies quinquies*
(Informazioni sul conto di base)

1. I prestatori di servizi di pagamento forniscono chiarimenti e informazioni sul conto di base, secondo quanto previsto dalle disposizioni della Banca d'Italia.

ART. 126-*vicies sexies*
(Educazione finanziaria)

1. La Banca d'Italia promuove iniziative dirette a fornire ai consumatori, e in particolare a quelli individuati ai sensi dell'articolo 126-*vicies quater*, informazioni chiare e comprensibili sul conto di base, sulle relative condizioni generali di prezzo, sulle procedure per accedervi e sulle possibilità di ricorso a procedure alternative di risoluzione delle controversie.

2. La Banca d'Italia può promuovere la redazione di codici di condotta per l'offerta indipendente di iniziative di educazione finanziaria da parte degli intermediari, finalizzate a favorire l'orientamento della clientela e l'assistenza per la gestione responsabile delle finanze personali.».

2. Al comma 3-bis dell'articolo 128-*bis* del Titolo VI, Capo III, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la parola: «reclamo» è sostituita dalla seguente: «esposto» e le parole: «al reclamante» sono sostituite dalle seguenti: «all'esponente».

3. All'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «126-*novies*, comma 3» sono inserite le seguenti: «126-*undecies*, commi 3 e 4, 126-*duodecies*, 126-*quaterdecies*, comma 1, 126-*septiesdecies*, comma 1, e 126-*vicies quinquies*»;

b) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «126-*septies*» sono inserite le seguenti: «126-*quinquiesdecies*, 126-*octiesdecies*, 126-*noviesdecies*, comma 1, 126-*vicies*, 126-*vicies semel*, 126-*vicies ter*, 127, comma 01»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica:

a) per l'inosservanza delle norme contenute nell'articolo 128, comma 1, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo articolo 128, di mancata adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-*bis*, nonché di inottemperanza alle misure inibitorie adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 128-*ter*;

b) nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralità di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto ai sensi dell'articolo 122, comma 1, lettera a);

c) nel caso di mancata partecipazione ai siti web di confronto previsti dall'articolo 126-*terdecies*, ovvero di mancata trasmissione agli stessi siti web dei dati necessari per il confronto tra le offerte.».



(Disposizioni finali, termini di adozione delle disposizioni attuative ed entrata in vigore)

1. Nel Titolo VI, capo II-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotto dal presente decreto legislativo:

a) l'articolo 126-*duodecies* si applica decorsi 180 giorni dall'emanazione delle relative disposizioni di attuazione, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2014/92/UE e delle norme tecniche di attuazione emanate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, e dell'articolo 5, paragrafo 4, della medesima direttiva;

b) l'articolo 126-*terdecies* si applica decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia ivi previsti, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;

c) la Sezione II si applica decorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto dalla lettera d). Dalla medesima data sono abrogati l'articolo 2, ad eccezione dei commi 15 e 19, e l'articolo 2-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33;

d) l'articolo 126-*quinqüesdecies*, comma 10, si applica decorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni di attuazione, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;

e) la Sezione III si applica decorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disciplina di attuazione prevista negli articoli 126-*vicies-semel*, comma 1, 126-*vicies-bis*, comma 2, 126-*vicies-quater*, comma 1, 126-*vicies-quinquies*, comma 1, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima data è abrogato l'articolo 12, commi 3, 4, 5, 6, 8 e 9, ultimo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, salvo quanto previsto dal comma 3.

2. All'articolo 2 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, il comma 15 è sostituito dal seguente: «15. Il trasferimento, su richiesta del consumatore, di strumenti finanziari da un conto di deposito titoli ad un altro, con o senza la chiusura del conto di deposito titoli di origine, è effettuato senza oneri e spese per il consumatore. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Consob e la Banca d'Italia, adotta disposizioni di attuazione del presente comma e, in deroga a quanto stabilito nel periodo precedente, può stabilire che, per il trasferimento dei titoli depositati presso un depositario centrale estero o non assoggettati al regime di dematerializzazione, al consumatore possano essere addebitate le spese sostenute in diretta conseguenza del necessario intervento di un soggetto terzo.»

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di tutti i provvedimenti attuativi previsti dagli articoli 126-*vicies-semel*, comma 1, 126-*vicies-bis*, comma 2, 126-*vicies-quater*, comma 1, 126-*vicies-quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, i prestatori di servizi di pagamento possono convertire i conti di base aperti ai sensi della convenzione prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in conti di base sottoposti alla disciplina della Sezione III, del capo II-ter, del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dandone comunicazione al titolare del conto. Per i due anni successivi alla conversione, è fatto divieto al prestatore di servizi di pagamento di modificare le condizioni economiche del conto di base. Ai conti di base preesistenti, non convertiti ai sensi del presente comma, continua ad applicarsi la disciplina recata dalla predetta convenzione.



ART. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



ALLEGATO A

Operazioni e servizi da includere obbligatoriamente nel conto di base, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE:

- apertura, gestione e chiusura del conto di pagamento;
- accreditamento di fondi sul conto di pagamento (es. deposito di contante, ricezione di bonifici);
- prelievo di contante all'interno dell'Unione europea, presso le dipendenze del prestatore di servizi di pagamento o gli sportelli ATM, anche al di fuori degli orari di apertura del prestatore di servizi di pagamento;
- le seguenti operazioni di pagamento nell'ambito dell'Unione europea:
 - addebiti diretti;
 - operazioni di pagamento mediante carta di pagamento, utilizzabile anche online;
 - bonifici e ordini permanenti di bonifico presso le dipendenze del prestatore di servizi di pagamento e attraverso gli altri canali eventualmente disponibili, ivi compreso il canale online.

